SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 150

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 febbraio al 1º marzo 2000)

INDICE

ANDREOLLI: sull'ufficio scuola del consolato di Stoccarda (4-11162) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag.* 10351

BEVILACQUA ed altri: sui ricorsi presentati dagli studenti esclusi dai corsi di laurea di facoltà universitarie a numero chiuso (4-13694) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università* e *la ricerca scientifica e tecnologica)* 10352

BOCO: sullo sfruttamento del lavoro minorile (4-09555) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10361

COZZOLINO: sul numero chiuso per l'accesso alle facoltà universitarie di medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura (4-13337) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10353

COZZOLINO, DEMASI: sul numero chiuso per l'accesso ad alcune facoltà universitarie (4-15611) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10355

CURTO: sull'anagrafe degli italiani all'estero (4-16939) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag.* 10363

DENTAMARO: sull'iscrizione alle facoltà dell'Università di Bari (4-13657) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10355

DI PIETRO: sul riconoscimento della cittadinanza del signor Yumi Calarco (4-17072) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10365

DOLAZZA: sulla società Andromeda (4-10233) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10366

sulle elezioni del Comites di Los Angeles (4-14624) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10367

GUERZONI: sull'uccisione del signor Franco Bellentani in Niger (4-16995) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10370

LASAGNA: sulle competenze in materia di rischio idrogeologico (4-11134) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)* 10373

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

LAURO: sulla sorveglianza della qualità delle acque di balneazione (4-12150) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)* *Pag.* 10377

sull'accorpamento di istituti scolastici ad Ischia (4-17059) (risp. BERLINGUER *ministro della pubblica istruzione)* 10380

LUBRANO di RICCO: sull'iscrizione alle facoltà a numero chiuso dell'Università di Napoli (4-13402) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10356

MANZI ed altri: sulle modalità per la concessione del visto di ingresso in Italia ai cittadini cubani (4-17026) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10381

MIGNONE: sull'iscrizione alle facoltà universitarie a numero chiuso (4-14470) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10357

MIGNONE ed altri: sul servizio prestato da dipendenti laureati del Ministero della pubblica istruzione presso gli istituti italiani di cultura all'estero (4-17090) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10382

MUNDI: sull'iscrizione alle facoltà universitarie a numero chiuso (4-13660) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10358

PIANETTA: sul congresso internazionale del partito nazionalsocialista organizzato in Cile (4-15087) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10384

PREIONI: sulla situazione di due italiane rifugiate presso l'ambasciata italiana a Tripoli in Libia (4-16931) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 10386

RONCONI: sull'iscrizione alle facoltà universitarie a numero chiuso (4-13727) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10360

SEMENZATO: sull'accesso a Internet dei cittadini di paesi governati da regimi autoritari (4-16715) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10386

SERENA, MANFROI: sull'iscrizione alle facoltà universitarie a numero chiuso (4-14740) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10360

SPECCHIA: sul rilascio di visti falsi o irregolari da parte dell'ambasciata italiana a Tirana (4-09887) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10389

SQUARCIALUPI: sul rinnovo della residenza per i figli maggiorenni di italiani nati e vissuti in Etiopia (4-11957) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10393

sulla situazione dei cimiteri italiani di Tripoli e Rodi (4-17159) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10394

TAPPARO ed altri: sulle minacce rivolte a padre Pedro Nota, missionario italiano in Guatemala (4-11595) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10395

ANDREOLLI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso che l'Ufficio scuola del Consolato di Stoccarda organizza corsi di lingua e cultura per gli italiani colà residenti;

che molte famiglie, da tempo, lamentano che la direttrice, dottoressa Rosanna Ferdigg, non svolge le sue funzioni con tutto l'impegno che il suo ruolo esige e che, in particolare, non è disponibile a ricevere i genitori degli studenti, qualora lo richiedano, perchè non si presenta in ufficio prima delle ore 10,30,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra richiamati;

quali azioni abbia intrapreso ed intenda assumere per mettere in condizioni l'Ufficio scuola di Stoccarda di svolgere appieno i suoi compiti.

(4-11162)

(28 maggio 1998)

Risposta. – In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che dal momento dell'assunzione delle proprie funzioni quale direttrice didattica presso l'ufficio scuola del consolato generale in Stoccarda, nel settembre 1994, la dottoressa Rosanna Ferdigg ha sempre svolto il proprio lavoro con competenza, serietà e dedizione.

Alla dottoressa Ferdigg fanno capo 206 corsi elementari frequentati da 1.977 alunni, con 21 insegnanti di ruolo, oltre la vigilanza didattica su 102 corsi organizzati dall'ente gestore, per 1.031 alunni, affidati a 11 insegnanti assunti localmente dall'ente. Poiché tali corsi si svolgono presso scuole locali dislocate su tutto il territorio della circoscrizione consolare, ai dirigenti scolastici compete altresì l'onere di mantenere i contatti con i relativi 24 provveditorati e con i corrispondenti oltre 400 rettori, per citare solo quelle scuole dove hanno sede i corsi di lingua e cultura italiana; inoltre compete ai dirigenti scolastici la supervisione dei corsi di sostegno, dovendo essi verificare ed autorizzare tutte le domande (circa 600) di intervento pervenute in questi mesi e che in seguito l'ente gestore provvede ad attivare.

La dottoressa Ferdigg, data la sua perfetta padronanza della lingua tedesca, partecipa inoltre a due tavoli di lavoro congiunti con funzionari del Ministero della cultura del Land sulle problematiche della gestione dei corsi di lingua e cultura italiani e sulle iniziative da attuare per ridurre l'insuccesso scolastico degli alunni italiani nelle scuole tedesche. La stessa si è fatta inoltre promotrice della prima classe bilingue in una scuola elementare pubblica tedesca con insegnamento dell'italiano nell'orario curricolare nonché di numerosi corsi di lingua italiana, offerti dopo

l'orario scolastico e gestiti direttamente dalle scuole tedesche la cui votazione viene inserita nella pagella tedesca.

La dottoressa Ferdigg ha inoltre partecipato più volte alle riunioni Comites che, come noto, si tengono in giorni non lavorativi e presenzia sempre ai test che le autorità scolastiche tedesche organizzano per avviare gli alunni italiani alle scuole differenziali (Sonder Schulen) ottenendo risultati particolarmente incoraggianti.

L'orario al pubblico dell'ufficio scuola di Stoccarda corrisponde a quello del consolato: apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30. Le suesposte molteplici attività della dottoressa Ferdigg mal si conciliano con un orario fisso di sportello al pubblico, coperto comunque in permanenza dalla segreteria dell'ufficio scuola. È pertanto possibile che qualche genitore, capitato senza specifico appuntamento nell'orario di apertura al pubblico, non abbia trovato la direttrice, semplicemente perché impegnata altrove. Risulta comunque da numerose testimonianze raccolte dal consolato che la dottoressa Ferdigg è estremamente disponibile verso il pubblico e che, per facilitare la reperibilità, tiene attivato in permanenza un proprio telefono cellulare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(15 febbraio 2000)

BEVILACQUA, MARRI, PACE, BUCCIERO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BONATESTA, LISI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da qualche anno i Tribunali amministrativi regionali di tutta Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nelle facoltà a numero chiuso, anche a quegli studenti che, esclusi in sede di selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo la presunta incostituzionalità di limitare il diritto allo studio;

che tale iscrizione è stata però sempre ammessa con riserva, in attesa cioè che i TAR decidessero nel merito del ricorso;

che a distanza di anni i TAR non si sono ancora pronunciati nel merito;

che per l'assenza della suddetta pronuncia in tutte le università italiane è venuta a crearsi la paradossole situazione di avere studenti che, nei prossimi mesi, rischiano di laurearsi con riserva;

che, con sentenza n. 383 del 23 novembre 1998, la Corte costituzionale, superando il dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici rimettenti circa la legittimità costituzionale della previsione del potere ministeriale di limitare gli accessi universitari, ha invitato il Parlamento a provvedere ad un'organica sistemazione legislativa della materia, finora sempre mancata;

che nel frattempo, con la pronuncia della Consulta, si è posto il problema di definire lo *status* giuridico degli iscritti con riserva;

che il Ministro dell'università, contraddicendo una precedente circolare che suggeriva una sanatoria generale, ha emanato nei giorni scorsi la circolare, protocollo n. AGC 1487, che consiglia alle facoltà universitarie di tutta Italia una sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all'anno 1997-98, lasciando invece a quelli immatricolati con riserva nell'anno 1998-99, sempre in base ad una sospensiva del TAR, unicamente la possibilità di cambiare facoltà;

che, essendo scaduto il termine per il cambio o per la nuova iscrizione alle facoltà universitarie fissato per legge, improrogabilmente, al 31 dicembre di ogni anno, gli studenti suddetti hanno acquisito l'identico *status* giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni precedenti;

che tale *status* giuridico sembrerebbe essere stato ignorato dal Ministro in indirizzo ed invece considerato da alcune università che, in difformità con quanto suggerito in sede ministeriale, avrebbero esteso la sanatoria agli stessi iscritti con riserva nell'anno 1998-99;

che i senati accademici di alcune università, senza neppure acquisire in alcuni casi il parere dei direttori dei corsi, hanno escluso dalla sanatoria i predetti iscritti con riserva;

che tale atteggiamento, oltre a provocare tensioni particolari, rappresenta un'ulteriore e ancor più grave discriminazione nei confronti di chi è stato iscritto con riserva nell'anno corrente,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per consentire il ritiro immediato della circolare emanata dal Ministro dell'università;

se non si ritenga di dover estendere la sanatoria anche agli studenti iscritti nell'anno in corso, ristabilendo così la parità di trattamento tra tutti gli iscritti con riserva;

quali iniziative si intenda adottare al fine di consentire che vi siano regole e modalità di applicazione della sanatoria indistinte, allo scopo di evitare che in alcune sedi universitarie, nei confronti degli iscritti con riserva nell'anno accademico in corso, si possa determinare una seconda e ancor più pericolosa discriminazione, lasciando unicamente alla libera autonomia dei senati accademici la possibilità di sanare o meno situazioni che presentano invece identici diritti e posizioni giuridiche soggettive.

(4-13694)

(20 gennaio 1999)

COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione*. – Premesso:

che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il numero chiuso per l'accesso alle facoltà universitarie di medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura quando introdotto sulla base di norme e non secondo la discrezionalità del Ministro, nel qual caso si configurerebbe un abuso di potere su una materia di competenza del legislatore secondo la Costituzione;

che la Consulta, pur riconoscendo quanto sopra, ritiene che in assenza di precise normative l'Italia debba attenersi ai criteri generali delle norme comunitarie e pertanto in questo senso il Ministro non avrebbe commesso abuso di potere perché comunque dal 1978 al 1993 sono intervenute numerose norme che hanno creato dei presupposti di fatto tali da limitare la discrezionalità del Ministro, quale ad esempio la possibilità di introduzione del numero chiuso per garantire la qualità dell'apprendimento in taluni corsi di laurea che a studi teorici accompagnano studi pratici, poiché ciò presuppone un rapporto di congruità tra disponibilità di strutture e numero di studenti;

che la Consulta conclude che occorre aggiungere che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che prevenga l'incertezza dei potenziali iscritti e il contenzioso che ne può derivare;

che lo stesso Sottosegretario per l'università e la ricerca scientifica Luciano Guerzoni ha affermato che «viene riconosciuta la legittimità costituzionale della programmazione degli accessi ai corsi di studio universitari purché ciò non avvenga in modo indiscriminato»;

constatato:

che i Tribunali amministrativi regionali hanno accettato migliaia di ricorsi presentati da studenti non ammessi alle facoltà in questione e ad altre, dando ad essi la possibilità di iscriversi con riserva;

che gli studenti in oggetto hanno già sostenuto esami ed attendono con diligenza ai corsi per quanto riguarda gli anni accademici antecedenti al 21 luglio 1997 (data di entrata in vigore del regolamento) e per essi è in discussione una proposta di sanatoria in terza lettura al Senato;

che gli aspiranti all'ammissione agli anni accademici 1997-98 e 1998-99 che hanno già presentato ricorso ai TAR senza aver ancora ottenuto risposta sarebbero, in caso di accettazione della proposta di legge concernente l'iscrizione degli studenti degli anni accademici antecedenti al 1997 gravemente discriminati e penalizzati perché in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale i TAR ai quali si sono rivolti potrebbero rigettare i ricorsi presentati,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare tutti i provvedimenti da porsi in essere per estendere gli eventuali benefici di sanatoria a tutti gli studenti interessati che (in particolar modo anche a quelli che hanno partecipato al concorso di ammissione per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99) non ammessi hanno già presentato ricorso ai TAR competenti e non hanno ancora ottenuto risposta. Tale intervento dei Ministri in indirizzo nelle sedi competenti si rende necessario per salvaguardare la parità dei cittadini di fronte al diritto allo studio, che appare al momento gravemente compromesso e oggetto di discriminazione nei confronti di tanti giovani studenti.

(4-13337)

(9 dicembre 1998)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, nel pieno rispetto della sentenza della Corte costituzionale del 28 novembre 1998, che considera legittimo il numero chiuso per alcune facoltà universitarie, l'ordinanza del TAR del Lazio del 28 dicembre 1998 ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli studenti ricorrenti e ne ha ordinato l'iscrizione con riserva al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998-1999;

che, di conseguenza, prende ancora più vigore la richiesta di inclusione nel decreto-legge di sanatoria già presentato dal Ministro della ricerca scientifica, in modo particolare per i ricorrenti dell'anno accademico 1998-1999, altrimenti discriminati;

che gli studenti interessati sono quasi 2000 in tutta Italia e la loro posizione, uguale a quella degli studenti degli anni precedenti, dovrebbe beneficiare degli stessi provvedimenti non essendoci più motivi di divergenza;

che per la regolarizzazione della posizione di tutti gli studenti che hanno presentato ricorso in relazione all'anno accademico 1998-1999 è stata già presentata una risoluzione della Commissione cultura del Senato in data 3 giugno 1999 e successivamente sono stati presentati due atti legislativi dai senatori Ronconi e Monticoni e dal senatore Bucciero, ambedue miranti ad una giusta sanatoria;

che in data 16 giugno 1999 sarebbero stati espulsi dall'Università di Napoli i primi 20 studenti pur essendoci a disposizione la disponibilità di posti per sanare le loro posizioni come sarebbe già avvenuto negli anni precedenti;

che sarebbe in preparazione un provvedimento di espulsione di altri 380 studenti da parte delle università napoletane;

che per moltissimi studenti interessati si determinerebbero, in mancanza dei necessari interventi, angosciose situazioni esistenziali con interessamento di migliaia di famiglie,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda individuare ed adottare con assoluta urgenza tutti i meccanismi possibili per regolarizzare la posizione di tutti gli studenti che hanno presentato ricorsi in relazione all'anno accademico 1998-1999 assicurando ad essi la definitiva iscrizione alla facoltà prescelta. Si sottolinea che moltissimi studenti hanno già frequentato i corsi dell'anno accademico e sostenuto gli esami sia pure sotto condizione ed un eventuale ritardo, o peggio ancora un rifiuto, costituirebbe motivo di seria e giustificata agitazione con incontrollabili effetti.

(4-15611)

(22 giugno 1999)

DENTAMARO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che all'Università di Bari, nelle facoltà a numero programmato, risultano iscritti con riserva oltre quattrocento studenti;

che su invito del Ministro in indirizzo sono state o saranno regolarizzate le posizioni degli iscritti fino all'anno accademico 1997-98;

che le attuali matricole dell'anno 1998-99 eccedenti il numero programmato versano nella identica condizione di quelle degli anni precedenti, sicchè la mancata sanatoria realizza nei loro confronti una inammissibile disparità di trattamento;

che ben ventiquattro atenei italiani hanno già approvato la sanatoria anche per le matricole 1998-99;

che il rettore dell'Università di Bari ha invece disposto la decadenza dell'iscrizione e ha dichiarato che non intende recedere da tale iniqua decisione;

considerato:

che non è tollerabile siffatta disparità di trattamento tra studenti sia di università diverse sia all'interno della stessa università;

che gli studenti in questione e le loro famiglie ricevono un gravissimo danno al *curriculum* di studi e altresì un danno economico, poichè già da quattro mesi seguono le lezioni, hanno pagato le tasse e acquistano i libri;

che la decadenza dell'iscrizione determina anche situazioni di sbandamento personale e familiare per ragazzi che vengono in tal modo condannati ad aumentare la schiera già drammaticamente folta dei giovani disoccupati,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinchè all'Università di Bari sia ristabilito il rispetto dei princìpi di uguaglianza, equità e ragionevolezza, ponendo fine alla suddetta incresciosa situazione.

(4-13657)

(19 gennaio 1999)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che vige presso le facoltà di architettura, medicina e chirurgia, medicina veterinaria ed ondontoiatria e protesi dentaria dell'ateneo di Napoli «Federico II» la regola delle iscrizioni a numero chiuso per garantire una soddisfacente formazione professionale a tutti gli iscritti, dato il notevole numero di richieste d'iscrizione presentate ogni anno;

che alcuni studenti, non ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le rispettive facoltà hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni, hanno fatto ricorso al TAR che in proposito ha disposto la loro iscrizione con riserva;

che tale decisione ha alimentato in questi giovani l'aspettativa di ottenere finalmente l'iscrizione definitiva;

che i TAR aditi hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari;

che la questione è stata sollevata sul rilievo che la suddetta disposizione è in contrasto con gli articoli 33 e 34 della Costituzione in base ai quali sussisterebbe una riserva relativa di legge, nonchè dell'articolo 3 e dell'articolo 97 della Costituzione sia per il profilo della incongruità dello strumento utilizzato in relazione alla riserva di legge sia per il profilo della non coerenza con i princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;

che i suddetti giovani hanno frequentato corsi e sostenuto esami senza peraltro creare alcun tipo di disagio agli studenti regolarmente iscritti;

che con sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sollevata in merito agli articoli 3, 33, 34, 97 della Costituzione dai TAR;

che gli aspiranti all'immatricolazione che si trovano iscritti con riserva per gli anni accademici 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999 sono stimabili nell'ordine complessivo di poche centinaia per ciascun corso di laurea e, considerate le rinunce che si registrano, in particolare, nei primi anni di corso, ciò non determinerebbe affatto un ostacolo alla formazione professionale degli studenti regolarmente iscritti;

che la stessa Corte costituzionale afferma che «l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono cocorrere a formare l'ordinamento universitario»;

che i danni recati agli studenti ammessi con riserva dalla decisione della Corte costituzionale sono evidenti sia sotto il profilo morale sia sotto quello economico e professionale,

si chiede di sapere se non si ritenga giusto, necessario ed urgente disporre la sanatoria per tutti gli studenti che si trovino nella condizione di iscritti con riserva tenuto conto che il numero di essi non è eccessivo e degli esami già sostenuti dagli stessi durante gli anni di corso frequentati.

(4-13402)

(14 dicembre 1998)

MIGNONE. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le facoltà di medicina e chirurgia di alcune università adottano il sistema del numero chiuso per l'iscrizione degli studenti; per questo, per l'anno 1998-99, soltanto alcune matricole hanno ottenuto l'ammissione ai corsi, dopo aver superato il relativo esame;

che, intanto, gli esclusi hanno presentato ricorsi amministrativi contro il numero chiuso al TAR; i vari TAR hanno adottato determinazioni non uniformi, nel senso che alcuni hanno concesso la sospensiva, altri no; pare, tra l'altro, che al momento della decisione del TAR del Lazio non costituisse precedente vincolante la sentenza della Corte costituzionale del 16 dicembre 1998, che considera legittimo il meccanismo del numero chiuso per l'iscrizione universitaria;

che le conseguenze di tali opposte sentenze di TAR hanno comportato una discriminazione tra studenti ed una ingiustizia sul piano sostanziale; nei trascorsi anni accademici i TAR hanno ammesso con riserva tutti gli studenti ricorrenti, che così si sono iscritti alle facoltà prescelte, hanno frequentato i corsi liberi, ed avrebbero sostenuto anche i relativi esami,

si chiede di sapere se – preso atto della discriminazione e della ingiustizia subita dagli studenti esclusi dalla università prescelta per l'applicazione del numero chiuso, nonché delle controversie giuridiche – non si ritenga di dover sanare per l'anno accademico 1998-99 la posizione di tutti gli studenti non ammessi, indipendentemente dall'esito delle varie sentenze emesse dai TAR aditi, consentendo loro la immatricolazione alle rispettive facoltà.

(4-14470)

(11 marzo 1999)

MUNDI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli articoli 33, 34, 3 e 97 della Costituzione, attribuisce al Ministro in indirizzo il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari;

che le singole università hanno attuato tale limitazione attraverso il contingentamento degli iscritti su base concorsuale;

che non tutti gli atenei si sono comportati nel medesimo modo sia nello stabilire i criteri di ammissione ai corsi, sia nel proporre appello presso il Consiglio di Stato creando evidenti disparità di trattamento fra cittadini e cittadini;

che tra tutte le università si possono citare quelle di Bari e Chieti;

che quest'ultima per esempio ha pubblicato in data 1° agosto 1997 il bando di concorso per titoli ed esami per l'immatricolazione, per l'anno accademico 1997-98, di n. 30 studenti alla facoltà di medicina e chirurgia – corso di laurea in odontoiatria – rendendo note contestualmente le prove d'esame, i criteri di valutazione dei titoli e la data di espletamento della prova scritta;

che alla data del bando summenzionata non era stato ancora pubblicato il decreto ministeriale relativo alla determinazione dei posti disponibili, cosa che sarebbe avvenuta il 16 agosto 1997;

che in tal modo sono state anticipate «di fatto» le future determinazioni del Ministro esercitando un potere non riconosciuto da nessuna norma e che per legge spetta solo al Ministro;

che a causa di ciò alcuni studenti non ammessi ai corsi, pur in possesso dei requisiti di legge, sentendosi lesi nei propri diritti, hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di ammissione ai vari corsi di laurea nella parte in cui hanno limitato l'accesso ai corsi stessi ad un numero chiuso di candidati nonchè delle graduatorie formulate dalle commissioni esaminatrici;

che nella stragrande maggioranza dei casi i TAR regionali hanno accolto le domande incidentali di sospensione, sollevando, alcuni, giudizio di legittimità presso la Corte costituzionale;

che gli studenti ricorrenti, a seguito delle ordinanze di sospensione emesse dai TAR, si sono iscritti ai corsi di laurea dai quali erano stati esclusi, hanno sostenuto esami ed alcuni si sono laureati;

che nel frattempo è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale, la n. 383 del 1998, che dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai TAR;

che alcune università, in seguito a tale sentenza, hanno proposto appello avanti al Consiglio di Stato avverso le ordinanze di sospensione incidentale emesse dai TAR (appelli mai proposti prima del pronunciamento della Consulta);

che in data 4 dicembre 1998, sempre a seguito della sentenza suddetta, è stata trasmessa dal Ministro in indirizzo una circolare esplicativa al presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università, ai rettori delle università, ai direttori degli istituti d'istruzione universitaria e per conoscenza al presidente del Consiglio universitario nazionale;

che in detta circolare si afferma «che ciascuna università, nell'ambito dei propri poteri e correlate discrezionalità amministrative, debba valutare la necessità di pervenire alla regolarizzazione formale e definitiva delle iscrizioni ed immatricolazioni con riserva, a suo tempo disposte, a seguito di atti assunti anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari di cui al decreto ministeriale n. 245 del 1997»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ulteriori atti, possibilmente con un provvedimento di sanatoria, per tutti quegli studenti e per tutte le loro famiglie che, in seguito ad ordinanze dei TAR regionali anteriori alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 383 avvenuto il 27 novembre 1998, si sono

iscritti ai corsi universitari, frequentando tali corsi ed hanno sostenuto o sono in procinto di sostenere esami.

(4-13660)

(19 gennaio 1999)

RONCONI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Atteso:

che numerosi studenti iscrittisi nell'anno accademico 1998-99 nelle università italiane ai corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria, architettura, non avendo superato il concorso di ammissione a seguito di ricorso ai TAR regionali hanno ottenuto la sospensiva del provvedimento;

che, a seguito della sospensiva ottenuta, hanno proseguito il corso universitario, in molti casi sostenendo già esami;

che successivamente è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che confermava la validità del numero programmato per le iscrizioni per dette facoltà nell'anno accademico in corso;

avendo i giovani e le loro famiglie sostenuto sino ad oggi un impegno anche economico oltre che personale e rischiando questi giovani di veder compromessa in modo irreparabile la propria carriera universitaria, si chiede di sapere:

quali iniziative in merito intenda assumere il Ministro in indirizzo;

se venga considerata l'opportunità di una sanatoria che equipari i giovani iscritti nell'anno 1998-99 a quelli degli anni precedenti.

(4-13727)

(21 gennaio 1999)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con una interrogazione del 9 febbraio 1999 (4-14001) gli scriventi chiedevano al Ministro in indirizzo di attuare, per gli studenti immatricolati alle università e ricorrenti presso i TAR contro il numero chiuso, una sanatoria che consentisse loro di frequentare regolarmente i corsi e di sostenere gli esami;

che la decisione derivava soprattutto dalla circostanza che i TAR avevano emesso sentenze differenti, a seconda della regione in cui si ricorreva, su analoghi ricorsi;

che è notizia di queste ore che il Ministro starebbe per adottare un decreto di sanatoria,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la prevista sanatoria sia estesa anche alle matricole 1998-

1999 che abbiano presentato ricorso al TAR ma che dal Tribunale amministrativo regionale non abbiano ottenuto la sospensiva.

(4-14740)

(31 marzo 1999)

Risposta. (*) – In relazione agli atti di sindacato ispettivo in oggetto, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata dagli onorevoli interroganti sia stata ormai risolta con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa dal Parlamento, il problema della cosiddetta «sanatoria» per l'iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-1999, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione ai predetti corsi. La «sanatoria» in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti «comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999».

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni

(17 febbraio 2000)

BOCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il fenomeno dello sfruttamento minorile è una piaga che affligge la società moderna e rischia di diventare un elemento strutturale di gran parte del sistema imprenditoriale,

che l'ILO (International Labour Organization) nel 1996 ha reso noto un rapporto da cui si ricava che 120 milioni di bambini sono impiegati a tempo pieno e 130 milioni a tempo parziale in condizioni di semischiavitù in molti settori produttivi;

che in Asia il fenomeno coinvolge 153 milioni di bambini, in Africa 80 milioni e in Sudamerica 17,5 milioni; si calcola che i bambini schiavi rappresentino il 40 per cento della mano d'opera nell'industria dell'abbigliamento in Bangladesh e che da 5 a 10 milioni di bambini vengano impiegati per cucire tappeti e palloni da calcio in Pakistan;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle nove interrogazioni sopra riportate.

che da recenti denunce, ampiamente documentate, risulta che imprese italiane all'estero hanno fatto uso e fanno uso di manodopera infantile;

che il quotidiano nazionale «Il Corriere della Sera» ha riportato il caso dell'azienda calcaturiera Filanto di Antonio Filograna di Lecce, che farebbe uso in maniera indiretta di manodopera minorile in Albania;

che il Governo italiano, il 2 febbraio 1998, ha insediato presso la Presidenza del Consiglio un tavolo permanente di confronto tra Governo, sindacato, imprenditori e associazioni al fine di stendere una carta che fisserà il programma di interventi contro il lavoro minorile,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sollecitare con urgenza le ambasciate italiane all'estero, ed in particolare quelle situate nei paesi più a rischio, in modo che esse siano attivamente interessate e responsabilizzate al fine di garantire il non coinvolgimento delle aziende italiane nello sfruttamento del lavoro minorile, nonchè di denunciare alle autorità giudiziarie competenti ogni violazione commessa e di informare costantemente il Governo italiano e l'opinione pubblica dei dati in loro possesso.

(4-09555)

(11 febbraio 1998)

Risposta. – Le preoccupazioni rappresentate dall'onorevole interrogante sono le stesse che il Governo italiano ha nei confronti dello sfruttamento del lavoro minorile nel mondo.

Si ritiene, tuttavia, che l'organismo internazionale più atto a svolgere una azione di contrasto contro tale deplorevole fenomeno sia l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ed è in tale ambito che l'Italia è, al momento, attivamente impegnata a sostenere due importanti iniziative:

la Convenzione contro le peggiori forme di lavoro minorile: schiavitù e pratiche analoghe, lavoro forzato, servitù per debiti, utilizzo o offerta di minori per prostituzione e produzione di materiale pornografico, ogni tipo di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali è esercitato, sia suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità di un minore;

la Convenzione è stata adottata alla Confernenza internazionale del lavoro del giugno 1999 ed entrerà in vigore nel novembre di quest'anno. L'Italia ha già avviato la procedura di ratifica ed intende concluderla a breve scadenza: il Governo ritiene opportuno che l'Italia sia tra i primi paesi a ratificare la Convenzione. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso dicembre il disegno di legge di ratifica, che ha iniziato il suo *iter* parlamentare il 20 gennaio alla Commissione affari esteri del Senato;

una dichiarazione solenne sui diritti fondamentali del lavoro che dovrebbe anche sancire l'impegno all'eliminazione effettiva del lavoro minorile e all'elevazione progressiva dell'età minima.

Tale dichiarazione, pur non prevedendo specifici obblighi giuridici, dovrebbe impegnare anche i paesi che non hanno ratificato le singole convenzioni ad adoperarsi in buona fede e con tutti i mezzi disponibili ad applicare progressivamente i principi e gli obiettivi fondamentali contenuti nella costituzione dell'OIL.

Si ricorda infine il sostegno italiano al Programma IPEC per l'eliminazione del lavoro infantile, promosso sempre dall'OIL.

Non appare invece percorribile la via suggerita dall'onorevole interrogante circa un diretto intervento delle nostre ambasciate all'estero per garantire il non coinvolgimento delle aziende italiane in attività connesse allo sfruttamento del lavoro minorile. In effetti le nostre rappresentanze non possono svolgere all'estero funzioni ispettive e di controllo sui mercati locali del lavoro in quanto vincolate, in base al diritto internazionale, al rispetto della normativa locale che riserva tali attività ai competenti organi nazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(15 febbraio 2000)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere riguardo il problema dell'anagrafe degli italiani all'estero, oggi quanto mai attuale in seguito all'approvazione del provvedimento che ne istituisce il diritto di voto.

(4-16939)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Allo stato attuale esistono due strumenti di rilevazione della consistenza degli italiani all'estero: da un lato la cosiddetta «anagrafe consolare», schedario dei cittadini italiani residenti in una data circoscrizione consolare tenuto dal competente ufficio consolare; dall'altro, l'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), istituita presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

Come è noto, si registra un rilevante scarto tra il numero degli iscritti nelle due anagrafi: al 31 maggio 1999, infatti, i connazionali iscritti nell'«anagrafe consolare» erano 3.666.274, mentre i dati forniti dal Ministero dell'interno per la stessa data indicano gli iscritti all'AIRE in 2.679.598.

Per sanare tale situazione, in linea con l'orientamento del Parlamento – che in coincidenza con il dibattito sul tema del diritto di voto all'estero ha adottato degli ordini del giorno che impegnano il Governo a presentare uno specifico piano interministeriale per il completamento della raccolta dei dati anagrafici – si sta affermando l'impostazione secondo cui la definizione di un sistema anagrafico effettivamente funzionale non solo al concreto esercizio del diritto di voto all'estero, ma

anche all'esatta rilevanza quantitativa, oltre che qualitativa, delle numerose collettività di italiani residenti all'estero, non possa che passare per l'istituzione di un «Elenco centrale dei cittadini italiani residenti all'estero».

Il Ministero degli affari esteri ha, peraltro, già da tempo messo in cantiere uno specifico piano d'azione per il potenziamento dell'anagrafe consolare, con l'obiettivo del suo completamento per l'anno 2001, articolato come segue.

Si è disposto un piano di finanziamenti alle sedi all'estero (per il 1999 circa 1,5 miliardi di lire) per la stipula di contratti in loco con società informatiche, cui è affidato il compito di inserire sotto forma elettronica i dati cartacei giacenti negli archivi sulle posizioni anagrafiche dei connazionali residenti nella circoscrizione, nonché di bonificare i dati già esistenti.

Si è attuato un piano di missioni di personale del Ministero degli affari esteri, inviato presso le sedi che presentano situazioni di maggiore precarietà sotto il profilo anagrafico (nel corso del primo semestre del 1999 sono stati privilegiati gli uffici consolari dei paesi dell'Unione europea, considerata la necessità di avere dei dati il più possibile aggiornati in occasione delle elezioni europee, mentre nel secondo semestre le missioni sono state indirizzate nei paesi extraeuropei).

È stata predisposta una campagna promozionale, con apposito materiale informativo e pubblicitario, da distribuire in dodici paesi d'emigrazione (Canada, USA, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Perù, Uruguay, Venezuela, Australia, Sud Africa e Svizzera) per invogliare i connazionali ad iscriversi all'AIRE.

La scelta di tali paesi, tutti al di fuori dell'Unione, ha tenuto conto del fatto che le anagrafi non avevano potuto beneficiare dello sforzo straordinario compiuto per le elezioni europee.

È in corso di valutazione uno specifico accordo bilaterale con la Germania, che dovrebbe instaurare un sistema di collaborazione e di scambio dei dati in materia di anagrafe, e che potrebbe rappresentare in nuce uno strumento comunitario esteso a tutti i paesi membri dell'Unione.

Sono state impartite cogenti istruzioni alla rete diplomatico-consolare nel senso di non procedere al rilascio di alcun atto in materia consolare senza il previo accertamento dell'iscrizione nella propria anagrafe del connazionale interessato.

Da ultimo è stato predisposto uno schema di disegno di legge concernente «Misure urgenti per il completamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero» che prevede, da un lato, l'assunzione all'estero, con appositi contratti, di cento unità di personale per sanare le situazioni di sofferenza che ancora sussistono negli uffici consolari; dall'altro, un'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a stipulare, con procedura d'urgenza, un contratto con una società di servizi informatici per la realizzazione e la successiva gestione dello schedario centrale degli italiani residenti all'estero. Venuta meno la possibilità dl inserire tale

provvedimento nel «collegato alla finanziaria» per il 2000, sono attualmente allo studio strumenti legislativi alternativi che consentano di avere la disponibilità delle risorse in questione entro il primo trimestre 2000.

Al termine di tutto il processo si ritiene che con il predetto «elenco centrale» sarà finalmente possibile procedere ad una «radiografia» della consistenza degli italiani all'estero non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, con disaggregazione dei dati per sesso, età, professione, eccetera, sulla falsariga di quanto già fatto da altri paesi che hanno registrato consistenti flussi emigratori.

Il Sottosegratario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

DI PIETRO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della giustizia.* – Premesso:

che Yumi Calarco, nato in Italia, da genitori anch'essi di nazionalità italiana, attualmente residente a Osaka in Giappone, è da circa quattro anni alla spasmodica ricerca del riconoscimento, da parte della rappresentanza diplomatica, della propria cittadinanza;

che i problemi del signor Calarco hanno avuto inizio con la indisponibilità dell'addetto all'ufficio consolare d'Italia a Osaka a seguire con la dovuta diligenza la richiesta, da lui formulata, di acquisire la cittadinanza italiana, negandogli le informazioni necessarie per la presentazione della documentazione occorrente per addivenire ad una rapida soluzione della questione, nonostante che il signor Calarco abbia ripetutamente richiesto un suo aiuto nella vicenda;

che nell'ottobre scorso il signor Calarco si è rivolto nuovamente al predetto consolato d'Italia a Osaka per perorare il suo problema relativo all'acquisizione della cittadinanza italiana, ma questa nuova iniziativa ha avuto esito negativo, anche per la poca attenzione prestata dal personale del medesimo ufficio consolare;

che il signor Calarco ha interessato attraverso *e-mail* il Ministero degli affari esteri della questione che ha risposto con altro *e-mail*, comunicando l'interessamento del Console generale d'Italia a Osaka, Rapolla, per risolvere la situazione;

che a tutt'oggi al signor Calarco non è stata comunicato nessuna informazione relativa allo stato di avanzamento della pratica, nonostante abbia chiesto più volte di poter avere un appuntamento con il Console generale Rapolla per avere delucidazioni ed informazioni in merito alla sua vicenda,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per approfondire la questione, impartendo le dovute istruzioni agli organi consolari per una rapida soluzione della vicenda, considerato che la vicenda in argo-

mento si protrae da circa quattro anni nell'indifferenza generale delle istituzioni.

(4-17072)

(8 novembre 1999)

Risposta. – Il signor Giuseppe Calarco interessò nello scorso mese di settembre il Ministero degli affari esteri ed il segretario del Coordinamento dei difensori civici regionali, lamentando che il consolato generale d'Italia in Osaka avesse, quattro anni prima, mancato di assisterlo nel tentativo di ricostruzione e di eventuale riacquisto della propria cittadinanza, si suppone, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992 (norma transitoria che gli avrebbe consentito il riacquisto con il mantenimento della residenza all'estero). Su tale asserita omissione di doveri d'ufficio non si hanno elementi di riscontro. Le due lettere del signor Calarco furono comunque inoltrate dal Ministero al consolato generale il 23 settembre 1999 con preghiera di fornire adeguata risposta alle richieste del mittente. Successivamente, nel corso di una conversazione telefonica con il reparto cittadinanza del competente ufficio ministeriale, il signor Calarco ebbe modo di ottenere dettagliate informazioni sulle modalità per il riacquisto della cittadinanza italiana. Il 24 novembre 1999 giunse il riscontro del consolato generale di Osaka, nel quale si legge come il signor Calarco – al quale il console generale afferma di avere, già in passato, fornito ampie spiegazioni – abbia, il 29 settembre scorso, disdetto un appuntamento con lo stesso console generale, manifestando l'intenzione di risolvere i propri problemi di cittadinanza in Italia.

In conclusione, il caso del signor Calarco, ove fosse intervenuta da parte sua una perdita della cittadinanza italiana, potrebbe essere risolto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 91 del 1992 mediante una dichiarazione di riacquisto ed il trasferimento della residenza in Italia, intenzione, quest'ultima, che il signor Calarco manifestò nel corso della conversazione telefonica con il competente ufficio di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che da organismi internazionali interessati agli approvvigionamenti italiani per la difesa, pervengono ripetitive richieste di informazioni circa una società (associazione, cooperativa, studio o sodalizio) conosciuta come «Andromeda» alla quale chi intende concludere contratti con il Ministero della difesa sarebbe obbligato a rivolgersi, e fra i cui azionisti o/e dirigenti figurerebbero uomini politici, ex dirigenti e presidenti di aziende a parteci-

pazione pubblica nonchè consulenti del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si chiede se non si ritenga di precisare la natura, l'attività ed i proprietari, azionisti, accomandatari o/e dirigenti, previo il compimento di accertamenti del caso, della citata «Andromeda».

(4-10233)

(24 marzo 1998)

RISPOSTA. – La società Andromeda srl ha per oggetto sociale la collaborazione con imprese industriali ed enti governativi operanti nel settore difesa, nonché l'attività di *marketing*, promozione e vendita dei prodotti e sistemi relativi ai settori della difesa.

Fra gli azionisti e gli amministratori della società non risulta che figurino consulenti del Ministero della difesa o della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Peraltro, i rappresentanti legali della società Andromeda, analogamente ai responsabili di altre ditte, hanno avuto contatti con uffici dell'amministrazione della difesa finalizzati allo svolgimento di attività promozionali per proporre l'acquisizione di prodotti ed apparati tecnici.

Tale società, del resto, risulta iscritta nell'elenco delle ditte abilitate preventivamente a partecipare a gare classificate, tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Autorità nazionale per la sicurezza.

Nulla risulta, infine, riguardo al supposto obbligo di rivolgersi alla società Andromeda al fine di poter concludere contratti con il Ministero della difesa. In relazione a tale ultima circostanza è appena il caso di ricordare che, in linea generale, l'amministrazione della Difesa per l'acquisizione di beni e di servizi nonché per l'esecuzione dei lavori è tenuta ad osservare le norme vigenti e le procedure formali previste dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(17 febbraio 2000)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che fra i connazionali residenti a Los Angeles serpeggia malcontento e sospetto nei riguardi delle autorità romane per effetto degli strascichi susseguenti alle elezioni del Comites del 22 giugno 1997 ed in particolare della discussa applicazione da parte del consolato generale d'Italia a Los Angeles della decisione del Consiglio di Stato n. 1761/98 del 12 dicembre 1998, successiva alla sentenza n. 2057/79 della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che l'operato del consolato generale d'Italia a Los Angeles viene a contrastare con disposizioni di legge federali vigenti negli Stati Uniti;

che fra i connazionali di Los Angeles permane il sospetto che sia il Ministero degli affari esteri sia detto consolato generale d'Italia a Los Angeles, per finalità ricollegabili al panorama politico italiano, abbiano influito sulla decisione, anche se riguardante esclusivamente atti formali, del Consiglio di Stato a Roma in relazione a fatti verificatisi a circa 10.000 chilometri di distanza;

che su quanto esposto ai precedenti capoversi il presidente del Comites di Los Angeles, signor Giovanni Zuccarello (11520 San Vincente Blvd. Suite 104, Los Angeles California 90049), ha presentato denuncia alla procura della Repubblica di Roma;

che non è stato dato riscontro a precedenti atti di sindacato ispettivo circa fatti, che hanno suscitato perplessità, relativi ai rapporti fra il consolato generale d'Italia a Los Angeles ed i nostri connazionali e ad immotivate «missioni» (a spese del contribuente) di un indefinibile personaggio della Presidenza del Consiglio da Roma in California,

si chiede di conoscere:

se non sia il caso di disporre con sollecitudine un'inchiesta amministrativa, affidata ad elementi del Ministero degli affari esteri di provata indipendenza, sui fatti segnalati in premessa ed in particolare sull'operato del responsabile e degli addetti al consolato generale d'Italia a Los Angeles, con audizione dei connazionali risultati eletti alle elezioni del Comites del 22 giugno 1997, e senza interferenze con l'azione della procura della Repubblica di Roma conseguente alla denuncia di cui in premessa, azione che si auspica sollecita ed approfondita, in particolare con la missione inquirente di un sostituto procuratore a Los Angeles entro tempi brevi, anche per evitare sviluppi determinanti l'acquisizione del caso da parte della magistratura degli Stati Uniti;

se non si ritenga di disporre affinchè, nelle more delle risultanze delle indagini di cui sopra, il console generale d'Italia a Los Angeles annulli quanto finora disposto in applicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 1761/98 del 12 dicembre 1998 ed in particolare l'iniziativa pianificata per il 31 marzo 1999 alle ore 17 presso l'Istituto italiano di cultura, come comunicato ai componenti del Comites con lettera del 15 marzo 1998.

(4-14624)

(23 marzo 1999)

Risposta. – In occasione delle elezioni del Comites di Los Angeles, svoltesi nel giugno 1997, il locale Comitato elettorale circoscrizionale (CEC) decise di annullare tutte le schede votate in due seggi, avendo riscontrato che esse non erano state previamente siglate dagli scrutatori. Due candidati, danneggiati da tale decisione, hanno al riguardo proposto ricorso al TAR del Lazio che, con sentenza n. 2057 del

1997, ha annullato il provvedimento del CEC ed ordinato il conteggio dei voti espressi nei due predetti seggi, disponendo conseguentemente la correzione del risultato elettorale.

Il consolato generale di Los Angeles, in ottemperanza della predetta sentenza, ha quindi emesso un nuovo decreto di proclamazione degli eletti, sulla base dei nuovi conteggi dei voti contenuti nelle schede in questione.

Contro la predetta sentenza del TAR del Lazio è stato proposto appello al Consiglio di Stato da parte del presidente del Comites nel frattempo eletto, per ottenerne l'annullamento.

Il Consiglio di Stato, dopo aver dapprima ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza del TAR, ha in seguito, con decisione n. 1761/98 emessa in sede giurisdizionale (sezione quarta), respinto gli appelli contro la stessa sentenza ed ordinato all'amministrazione di dare corso alla decisione stessa.

Su richiesta del Ministero degli affari esteri circa gli adempimenti ad esso incombenti a seguito della decisione del Consiglio di Stato, ed in particolare sulla validità degli atti posti in essere dal Comites prima della decisione, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che tale Dicastero era tenuto ad eseguire quanto già statuito dalla sentenza del TAR n. 2057/97, confermata *in toto* dal giudice d'appello, mentre tutti i provvedimenti adottati *medio tempore* dal Comites dovevano ritenersi validi, per il principio della continuità amministrativa e della presunzione di legittimità.

In ottemperanza, quindi, a quanto disposto dal Consiglio di Stato, e tenuto conto del parere dell'Avvocatura generale, il Ministero degli affari esteri ha provveduto a fornire le conseguenti istruzioni al consolato generale in Los Angeles per porre in atto le incombenze spettantigli.

Per quanto concerne la denuncia presentata dal presidente del Comites di Los Angeles, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma riferisce che sull'esposto del signor Giovanni Zuccarello è stato iscritto il procedimento penale n. 10488/981 nei confronti d'ignoti per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, conclusosi con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del 12 maggio 1999 su conforme richiesta del pubblico ministero.

Alla luce di quanto sopra, non appare condivisibile il giudizio dell'onorevole interrogante sul comportamento del consolato generale in Los Angeles, posto che esso altro non ha fatto che dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato, confortato anche dal citato parere dell'Avvvocatura generale e su conformi istruzioni del Ministero degli affari esteri.

Priva di fondamento risulta inoltre l'affermazione contenuta nel testo in parola, secondo cui l'operato del consolato generale è in contrasto con le disposizioni di leggi federali vigenti negli Stati Uniti, in quanto i Comites sono organismi italiani, sia pur operanti all'estero, retti da leggi italiane e sottoposti alla giurisdizione italiana.

Altresì non fondato è «il sospetto che sia il Ministero degli affari esteri sia il consolato generale in Los Angeles abbiano influito sulla decisione del Consiglio di Stato», non avendo essi, evidentemente, né il potere né l'interesse ad agire in tal senso.

Per quanto riguarda, infine, le due richieste dell'onorevole interrogante, volte a promuovere un'inchiesta amministrativa sull'operato del titolare e degli addetti del consolato generale, nonché a disporre che il console generale in Los Angeles annulli quanto finora posto in essere, non si ritiene che, per i motivi suesposti, esse possano essere prese in considerazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(15 febbraio 2000)

GUERZONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* –

Posto che il 9 gennaio 1998 il cittadino italiano Franco Bellentani di Modena rimaneva ucciso, poiché colpito al capo da una pallottola sparata da ignoti, sulla strada Tinia-Agadez, in Niger, mentre – ormai al termine di un viaggio turistico denominato «Air Ténéré» – con altri turisti era a bordo di un veicolo fornito dal *tour operator* di Roma denominato «Viaggi nel Mondo», che opera con l'associata «Avventure nel mondo»;

considerato che l'informazione sul Niger posta a disposizione del signor Franco Bellentani e degli altri turisti all'atto dell'acquisto del viaggio fu ritenuta – a parere degli interessati lacunosa e non aggiornata, quando addirittura non veritiera poiché ad esempio mentre nel testo scritto si affermava che «i problemi tra le popolazioni e le autorità governative hanno trovato finalmente una pacifica conclusione e il Niger riapre integralmente al turismo...»; contemporaneamente – lo si è appreso soltanto dopo l'incidente mortale citato – con riferimento allo stesso periodo di tempo, l'unità di crisi del Ministero degli affari esteri – con comunicazioni e avvisi ai *tour operator* e alle loro associazioni (comunicazioni del 4 e 9 giugno 1997, del 21 e 26 marzo 1997 e del 14 e 24 gennaio 1997) – esortava a non organizzare viaggi in Niger, quanto meno fuori della capitale, per la pericolosità dell'area, e ciò anche a seguito di precedenti episodi criminosi a danno di turisti italiani (omicidi, rapine e violenze), tanto che successivamente, a seguito dell'omicidio del signor Franco Bellentani, in un proprio comunicato del 12 marzo 1998, il Ministero degli esteri affermava che «l'episodio fa rilevare che nonostante i comunicati, ripetutamente diramati da questa unità di crisi, relativi alla sicurezza dei nostri connazionali, alcuni *tour operator* continuano ad organizzare viaggi in Niger non attenendosi alle raccomandazioni e ai suggerimenti» e concludeva con un'esplicita sollecitazione alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* a «sospendere almeno temporaneamente i viaggi in Niger»;

avuto notizia che nel corso di un soggiorno turistico ideato, commercializzato, organizzato e gestito dal già citato *tour operator*, nelle Filippine, nel 1991, avrebbero trovato la morte nel corso di un nubifragio ben nove cittadini italiani – a quanto si ritiene tra i superstiti anche per l'inadeguatezza della imbarcazione che li trasportava;

che nel corso di un viaggio turistico in Ciad dello stesso *tour operator*, il 1° gennaio 1994, a seguito dello scoppio di una mina collocata sul terreno rimaneva uccisa la cittadina finlandese residente in Italia signora Katy Ylitalo di 25 anni e che anche in questo caso sarebbe emerso che indicazioni ministeriali italiane, trasmesse alle agenzie di viaggio e alle loro associazioni, sconsigliavano viaggi in Ciad, «a causa di conflitti interni anche armati che già in precedenza, avevano fatto vittime»,

posto quanto sopra richiamato e nel convincimento:

che al di là di ogni altra considerazione la vita dei cittadini debba essere preservata in ogni circostanza ed a fronte di qualsiasi interesse pur legittimo, come contemplano i princìpi costituzionali e l'ordinamento della Repubblica italiana che conseguentemente devono essere fatti rispettare dai poteri pubblici;

che vi è l'obbligo di fornire al viaggiatore informazioni veritiere, corrette, esaurienti ed attendibili sulle modalità del viaggio e sul paese di destinazione, come contemplato dagli «obblighi generali degli organizzatori e degli intermediari di viaggi» – articolo 3 della legge n. 27 del 1977, n. 1084 (che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 – al fine di proteggere «i diritti e gli interessi» degli stessi viaggiatori (consumatori);

che l'articolo 3 della direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990 (attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso») stabilisce che, qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve contenere (fra le altre cose) «in maniera leggibile, chiara e precisa... informazioni adeguate riguardanti la destinazione,», compreso ovviamente lo stato di pericolosità del paese e ciò che riguarda la sicurezza personale del viaggiatore,

chiede di conoscere:

le circostanze di fatto e di diritto nelle quali è stato ucciso in Niger il cittadino italiano Franco Bellentani;

le condizioni organizzative, di guida e assistenza e gli strumenti di comunicazione per eventuali richieste di soccorsi immediati che il *tour operator* ha fornito effettivamente al citato gruppo turistico;

i comportamenti e le concrete misure di assistenza assunti a favore del gruppo turistico già citato, a partire dall'accadimento del delitto, da parte di dirigenti, funzionari e addetti dell'ufficio consolare italiano di Nimey (Niger) e dell'ambasciata italiana competente di Adidyan (Costa d'Avorio);

se risulti che da parte delle forze di polizia e dei magistrati del Ciad, in merito al delitto in cui è rimasto vittima il cittadino italiano Franco Bellentani, siano state condotte indagini e siano stati attivati pro-

cedimenti giudiziari e se di tale omicidio siano stati individuati responsabili;

quale concreta collaborazione il Ministero degli affari esteri ed i suoi uffici – se ne sono stati richiesti – abbiano fornito a procure della Repubblica in merito alle tragiche vicende menzionate;

quali misure normative, amministrative e di informazione, concretamente fruibili dai cittadini italiani, in Italia e all'estero, siano state adottate, o siano allo studio, affinché si possa disporre con facilità delle comunicazioni del Ministero degli affari esteri sulle situazioni di pericolosità, per l'incolumità delle persone, dei paesi stranieri che si intendono visitare;

se, a giudizio del Ministero degli esteri, le agenzie di viaggio e i *tour operator* italiani e le loro associazioni recepiscano a livello sufficiente le già citate comunicazioni del Ministero degli affari esteri e ne informino tempestivamente e compiutamente i turisti interessati;

se non si ritenga urgente e necessario introdurre obblighi più cogenti, con conseguenti controlli e sanzioni a carico dei tour operator e di agenzie di viaggio eventualmente inadempienti;

se non si ritenga utile e possibile imporre ai t*our operator* di indicare nei loro cataloghi e con adeguata evidenza recapiti di organi istituzionali (Ministero degli affari esteri, regioni, eccetera), istituti, associazioni, appositamente individuati e autorizzati, ai quali i cittadini possano rivolgersi per ottenere informazioni sul paese che intendono visitare o anche per avere conferma di quelle fornite dal *tour operator*, con la previsione del diritto alla risoluzione del contratto a favore del cittadino turista in caso che queste ultime risultino inadeguate;

se non si ritenga utile e possibile promuovere da parte del Ministero degli affari esteri un'ampia campagna pubblicitaria attraverso «Pubblicità progresso», diretta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità che si procurino nelle sedi apposite ed autorizzate informative adeguate e aggiornate sui paesi stranieri che intendono visitare.

(4-16995)

(3 novembre 1999)

Risposta. – Il 9 gennaio 1998 un gruppo di turisti italiani, tra cui il signor Franco Bellentani, divisi su tre autovetture fuoristrada, si trovavano a circa 60 chilometri dalla cittadina di Agadez (Niger) sulla strada che conduce alla capitale Niamey. I connazionali stavano concludendo un viaggio turistico in Niger organizzato dall'azienda «Viaggi nel mondo» – circonvallazione Gianicolense 41, 00152 Roma – tel. 06/588.0661. Il fuoristrada su cui si trovava il Bellentani, che precedeva le altre due autovetture di circa due chilometri, subiva un tentativo di blocco da parte di alcune persone non identificate e armate. L'autista nigeriano forzando il posto di blocco provocava la reazione degli sconosciuti che, al passaggio dell'automezzo, esplodevano alcuni colpi di arma da fuoco. Uno di questi colpiva il connazionale alla testa causandone la morte istantanea. La salma, in un primo tempo trasportata ad Agadez, veniva

condotta a Niamey con un piccolo velivolo due giorni dopo – non vi erano voli regolari tra la prima località e la capitale – e successivamente rimpatriata in Italia.

Appena avuta notizia dell'accaduto, il corrispondente consolare italiano a Niamey si è immediatamente attivato al fine di fornire tutta l'assistenza necessaria ai componenti del gruppo nonchè per consentire il rapido disbrigo delle formalità amministrative connesse al rientro della salma in Italia. Anche l'addetto consolare dell'ambasciata d'Italia ad Abidjan (Costa d'Avorio) – competente territorialmente – si è recato nella capitale nigeriana per coadiuvare il collega nelle predette operazioni.

La nostra ambasciata ad Abidjan si è altresì attivata con la massima tempestività richiedendo alle autorità nigeriane di effettuare tutte le indagini necessarie al fine di chiarire la dinamica dell'accaduto e di individuare i responsabili dello stesso. Assicurazioni in questo senso sono state fornite dal Ministero degli affari esteri del Niger con apposita nota verbale.

Quanto alle iniziative intraprese dal Ministero degli affari esteri per fornire informazioni aggiornate sulle condizioni di sicurezza dei paesi stranieri, si desidera evidenziare che tali informazioni sono reperibili consultando un apposito servizio (sito telematico www.viaggiaresicuri.mae.aci.it ovvero telefonando telefonando allo 06.491115) che si avvale delle indicazioni in materia fornite dall'unità di crisi. A tale proposito si rileva che al momento in cui si verificò il fatto in questione venivano sconsigliati viaggi turistici in Niger (ad esclusione della capitale Niamey) in considerazione della situazione di estrema pericolosità di quel paese dal punto di vista della sicurezza.

Si desidera inoltre fare presente che l'unità di crisi del Ministero degli affari esteri provvede ad inviare regolarmente le schede informative relative alle condizioni di sicurezza dei paesi stranieri al Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri che le dirama presso le associazioni di categoria dei *tour operator*.

Quanto infine alle iniziative di carattere pubblicitario volte a sensibilizzare i turisti italiani sulla necessità di procurarsi informazioni adeguate prima di intraprendere viaggi per turismo, si segnala che da diversi anni una simile campagna di sensibilizzazione viene effettuata attraverso *spot* televisivi «Pubblicità e progresso» curati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Ministero degli affari esteri in concomitanza con i tradizionali periodi di vacanze.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(15 febbraio 2000)

LASAGNA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la tragedia avvenuta in Campania deve rappresentare la premessa ad un cambio di direzione dell'attuale politica ambientale, che dovrà, per il futuro, basarsi sulla prevenzione e non sullo stato

d'emergenza (dal 1987 ad oggi sono state emanate ben 20 leggi, in seguito a disastri ambientali);

che ci sono leggi sulla tutela degli alvei fluviali, i quali non devono essere modificati a nostro piacimento, e sulla salvaguardia della natura stessa del fiume, che risalgono al 1939: dalla «legge Bottai», «alla legge Galasso» e alle successive leggi cosiddette «Galassine»;

che il codice civile (articoli 945, 946 e 947), nonostante le numerose leggi a tutela dell'ambiente, fino al 1994 – prima della modifica apportata dalla legge n. 37 del 1994 – prevedeva la privatizzazione dell'alveo del fiume per qualsivoglia fine, con la conseguente invasione privata degli stessi alvei e la cementificazione indiscriminata ed incontrollata;

che la cementificazione del Sarno e di tanti altri fiumi torrentizi ha provocato un cambiamento di velocità delle acque, trasformando i fiumi stessi in veri e propri arieti;

che il fiume Sarno è stato dichiarato area a rischio negli anni '80 e ad alto rischio già dal 1990;

che nell'estate 1994, il Nucleo operativo ecologico, su richiesta del Governo Berlusconi, elaborò un rapporto dettagliato sul bacino del Sarno, evidenziando le attività industriali che insistono nel bacino idrografico del fiume Sarno e rilevando l'esistenza di 160 concerie situate fra le città di Solofra e Montoro, di oltre 100 industrie conserviere tra Castel San Giorgio, Nocera, Sarno e Sant'Antonio Abate e di numerose industrie chimiche (cartarie, di vernici ed elettromeccaniche) disseminate lungo il tratto terminale del fiume, nonchè la presenza di cave e discariche alle falde del Vesuvio e di depuratori e sistemi fognari inesistenti e non perfettamente funzionanti;

che nel 1992, ben sette anni fa, con delibera del Consiglio dei ministri, l'intero bacino del fiume Sarno è stato dichiarato area ad alto rischio ambientale;

che il Nucleo operativo ecologico, nel periodo giugno-settembre 1994, ha svolto indagini coordinate dalle procure circondariali di Nocera Inferiore, Torre Annunziata ed Avellino, allo scopo di individuare la strategia operativa più opportuna per il controllo delle fonti inquinanti insistenti nel bacino imbrifero del Sarno ed unificare il meccanismo di indagine;

che nel contesto dell'operazione sono state effettuate 1.430 ispezioni, riscontrate 1.033 violazioni di legge, segnalate all'autorità giudiziaria 1.037 persone per il sequestro di 78 manufatti;

che nel dicembre 1994 veniva disposto dall'autorità giudiziaria di Avellino il sequestro, diventato «facoltà d'uso», del depuratore consortile di Solofra (Codiso), con il compito affidato ai carabinieri locali di controllare, unitamente ai tecnici della USL, le emissioni inquinanti e le procedure di conduzione dell'impianto;

che la situazione dell'inquinamento migliorava, pur presentando valori superiori al massimo previsto dalla «legge Merli» (legge n. 319 del 1976);

che nel giugno 1995 il depuratore veniva nuovamente posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria di Avellino, con conseguente blocco

dell'attività produttiva; contestualmente il prefetto di Napoli, commissario straordinario per l'emergenza ambientale, procedeva all'emanazione di un decreto per l'imposizione di nuovi limiti per l'inquinamento delle acque e il consorzio provvedeva alla costruzione di ulteriori vasche biologiche;

considerato:

che la cartografia geologica ufficiale dell'Italia è aggiornata agli anni '70 (legge n. 15 del 3 gennaio 1960), 30 anni fa, mentre negli altri paesi dell'Europa viene aggiornata ogni 3-4 anni;

che il foglio geologico «Salerno», alla scala 1:100000, è stato rilevato nel 1962 e stampato nel 1969 e non riporta le successive cementificazioni degli argini;

che esistono numerose zone ad alto rischio di frane come ad esempio Valtellina, Valsusa, Val di Fiume, Val di Fassa, Valle Scrivia, Alpi Apuane, Valle del Tronto, Maiella, Molise, Basilicata, Aspromonte, Enna, Madonie, Sila, Cilento, Sannio ed Irpinia (carta geografica del «rischio frane» del 1987,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per tutelare le zone ad alto rischio;

se e quali iniziative si intenda perseguire per riordinare le normative vigenti in materia, procedendo, contemporaneamente, ad una ricognizione dell'attuale situazione ambientale al fine di una efficace e globale tutela;

se non si ritenga opportuno procedere ad una indagine sull'operato e le responsabilità dei mancati interventi ambientali, negli ultimi 10 anni, da parte degli amministratori della Campania;

se non si ritenga opportuno verificare l'operato di tutte le amministrazioni locali, colpevoli di aver permesso la cementificazione dei fiumi torrentizi in Italia o taciuto su di essa, modificando in tal modo la natura orografica dei fiumi e trasformando gli alvei e le anse per la naturale desondazione in canali che costringono l'acqua ad assumere un'alta velocità con un relativo potenziale distruttivo.

(4-11134)

(28 maggio 1998)

Risposta. – Si comunica che le competenze relative al rischio idrogeologico sono state trasferite alle regioni ed alle Autorità di bacino di rilievo nazionale interregionale e regionale a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e successivamente dalla legge n. 183 del 1989.

Inoltre si rende noto che a seguito del decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998 recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi della regione Campania», successivamente modificato ed integrato, si sono conseguiti risultati importanti nel settore della difesa del suolo.

Il primo effetto strutturale prodotto dal decreto legislativo n. 180 del 1998 è stato il rafforzamento e la costituzione delle strutture tecniche incaricate di dare attuazione alla normativa del settore. Infatti, regioni, Autorità di bacino, Ministero dell'ambiente e ANPA hanno potuto assumere, anche se a tempo determinato, professionisti specialisti, in gran parte geologi.

Il secondo importante efftto è stato l'avvio di un'opera sistematica di ricognizione dei rischi idrogeologici con l'indicazione dei comuni dove il rischio è, mediamente, elevato e molto elevato.

È stata così tracciata la prima mappatura omogenea a livello nazionale. Oltre 1100 sono risultati i comuni con elevatissima propensione al dissesto e 2500 quelli con elevata propensione. Il Ministero dell'ambiente, principale promotore dell'iniziativa, ha così posto la base per un'azione di risanamento mirata a sistemare, e volta a risolvere nei tempi brevi e con efficacia, le situazioni di rischio più gravi.

Con grande sforzo e grazie alla collaborazione delle altre amministrazioni centrali e regionali, è stato predisposto ed approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999 con il quale sono stati definiti i criteri relativi alle attività di perimetrazione e salvaguardia delle aree a rischio ed alla programmazione degli interventi urgenti per la riduzione dei rischi.

Regioni ed Autorità di bacino alle quali sono stati tra l'altro assegnati urgenti finanziamenti per le attività di studio finalizzate alla individuazione delle aree a rischio hanno operato fattivamente sia per circoscrivere le zone di dissesto, sia per programmare i primi e più urgenti interventi.

Regioni e Autorità di bacino hanno approvato i piani straordinari previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, individuando e perimetrando le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Il 23 dicembre del 1998 è stato poi approvato dal Comitato dei ministri per la difesa del suolo, su proposta del Ministero dell'ambiente, il primo programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, relativo all'annualità 1998, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 1998.

Tale programma ha consentito il finanziamento di 109 interventi urgenti, consentendo la messa in sicurezza di oltre 130.000 persone a rischio diretto. È in corso di approvazione il secondo programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico relativo alle annualità 1999 e 2000. Sono 546 gli interventi urgenti richiesti sul territorio nazionale, cui corrisponde un importo assegnato di circa 675 miliardi di lire.

Per le aree interessate dagli interventi sono state adottate o sono in corso di adozione opportune misure di salvaguardia per contenere i ri-

schi, in attesa della realizzazione degli interventi. Analoghe misure di salvaguardia sono state adottate per numerose aree a rischio nelle quali non è possibile, al momento, intervenire per mancanza di finanziamenti.

Inoltre con riferimento all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 180 del 1998 sono in programma azioni di tutela dei territori montani attraverso attività agro-forestali, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del maggio 1998.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(16 febbraio 2000)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che la tutela della qualità delle acque di balneazione è assicurata, ai sensi e per gli effetti della legge n. 833 del 1978, del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e della direttiva CEE n. 76/170 alle regioni che, attraverso i presidi e servizi multizonali, effettuano i prelievi e le analisi delle acque marine, dandone comunicazione ai sindaci per i provvedimenti di tutela in caso di superamento dei livelli minimi di inquinamento;

che, sistematicamente ad inizio della stagione turistica, la Legambiente, attraverso la «Goletta Verde» ed altre associazioni ambientaliste effettuano prelievi ed analisi, senza comunicare i criteri ed i luoghi dei prelievi, e diffondono, attraverso i media, semplicistiche comunicazioni sullo stato della balneabilità in base ai propri accertamenti;

che, sistematicamente, i dati della «Goletta Verde» contrastano con quelli dei laboratori di igiene e profilassi; tale difformità di giudizio confonde le idee ai cittadini, produce danni economici per le località turistiche «bocciate» dalle analisi private dell'acqua di mare, espone i sindaci a contestazioni e ridicolizza l'ufficio pubblico preposto per legge a tale verifica;

che il sindaco di Barano d'Ischia è stato costretto a nominare l'avvocato professor Mario Scaramella, direttore scientifico amministrativo dell'Unità di criminologia ambientale dell'Università degli studi di Napoli, affinchè «esaminati gli atti, valuti l'opportunità di promuovere azioni civile e penale per la tutela aquiliana ed eventuale procurato allarme, nei confronti dei responsabili del fatto dannoso, tenuto conto che le risultanze dei campionamenti e delle analisi effettuati dai presidi e servizi multizonali nei modi e forme previsti dalle leggi, fanno piena prova fino a querela di falso»;

che, parimenti, la stessa Legambiente ed altre associazioni similari diffondono, con enfasi attraverso i media, sempre ad inizio di stagione e senza mai precisare i criteri ispiratori ed i metodi di rilevazione, «pagelle» sulla qualità delle località turistiche, farcite di «promozioni» e «bocciature» sbagliate, che destabilizzano il mercato in favore delle località «promosse», anche senza merito, in danno di quelle «bocciate»,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga compatibile con la equità delle leggi in materia l'attività di prelievo, di analisi e di diffusione dei dati sulla qualità dell'acqua marina da parte di associazioni private e prive di controllo istituzionale;

quali provvedimenti si intenda adottare per definire le responsabilità in ordine alla diversità di giudizio riscontrate tra le analisi effettuate dagli organismi pubblici ai sensi di leggi nazionali ed europee e quelle diffuse da associazioni private, al fine di fornire un quadro esatto agli utenti del «bene mare»;

quali provvedimenti si intenda adottare per introdurre elementi di chiarezza e di regolamentazione di tale attività di ricerca e di sondaggio, considerato che per quelli demoscopici elettorali sono state introdotte rigide norme metodologiche e temporali a tutela dei diversi soggetti in causa;

se si ritenga di verificare come venga finanziata Legambiente, data l'iscrizione nell'albo nazionale delle associazioni ecologiste, o meglio chi abbia finanziato l'attività svolta da «Goletta Verde» nel periodo estivo;

se corrisponda al vero che «Goletta Verde» scarichi direttamente in mare i residui delle *toilette* di bordo.

(4-12150)

(15 settembre 1998)

Risposta. – Il programma di sorveglianza della qualità delle acque di balneazione sotto il profilo sanitario, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche, è curato dal Ministero della sanità, che predispone su base annuale il rapporto di sintesi sulla qualità delle acque medesime.

Tale programma prevede un periodo di campionamento dal mese d'aprile al mese d'ottobre, da effettuarsi con frequenza quindicinale.

Nei casi di riscontro di evidente inquinamento massivo ovvero quando i risultati delle analisi impongano un provvedimento di divieto di balneazione, il presidio multizonale di prevenzione – che effettua il prelievo dei campioni e le relative analisi – ne dà immediata comunicazione al sindaco per gli adempimenti di competenza: ordinanza di divieto di balneazione con delimitazione del tratto di costa interessato, ovvero provvedimento di revoca dei divieti in atto.

I provvedimenti di divieto e di revoca di divieto di balneazione sono supportati dalle indicazioni fornite solamente dai presidi multizonali di prevenzione che trasmettono i dati anche alle competenti regioni per elaborazioni a livello locale, nonché al sistema informativo sanitario del Ministero della sanità.

Il programma di monitoraggio curato dal Ministero dell'ambiente – Ispettorato centrale difesa mare – ha invece l'obiettivo del controllo della qualità dell'ambiente marino sotto il profilo ecologico con rilevamento di dati oceanografici, chimici, fisici, biologici e microbiologici per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione della fa-

scia costiera nonché per la tutela anche dal punto di vista ecologico delle risorse marine.

Alla domanda, poi, sul finanziamento dell'attività svolta da «Goletta verde» di Lega Ambiente si informa che questa non è finanziata dal Ministero dell'ambiente. L'Ispettorato centrale difesa mare di questo Ministero si è attivato per la stipula di convenzioni finalizzate alla promozione delle aree marine protette e alla divulgazione della cultura dell'ambiente marino e delle sue risorse. Al riguardo si fa presente che per il programma dell'Ispettorato centrale difesa mare, da attuarsi nell'esercizio finanziario 1999, si è previsto un finanziamento di lire 750.000.000 per la promozione della politica della conservazione dell'ambiente marino (mostre, filmati, convegni ed altre specifiche iniziative di educazione ambientale marina).

Si fornisce un quadro dell'attività svolta nell'anno 1998:

Fondazione marittima ammiraglio Michelangelo:

realizzazione del «Progetto cultura del mare» – lire 33.500.000;

realizzazione e stampa di 2.000 esemplari di un poster geografico-ecologico dell'Italia sulle aree marine protette per lire 39.600.000.

Paolo Notarbartolo DOC sas Produzione cinetelevisiva:

fornitura di 785 videocassette inerenti documentari realizzati sulle riserve marine di Pianosa, Capraia, Tremiti, Ciclopi, Egadi, Ustica, Giglio-Giannutri, Gorgona per lire 13.988.700.

Major BIT srl:

realizzazione di un CD-ROM sulle aree protette marine italiane per lire 69.022.800.

Associazione culturale «Il mare»:

realizzazione e stampa di 5.000 copie dell'agenda del mare per lire 36.000.000.

WWF Associazione italiana per il Fondo mondiale della natura:

promozione delle aree marine protette italiane in occasione dell'Expo universale di Lisbona 1998 – lire 46.120.760.

Editorale Verde Ambiente EVA srl:

campagna di informazione sui percorsi informativi finalizzati a possibile occupazione nelle aree marine protette, indirizzata al mondo della scuola e, in particolare, agli studenti delle scuole medie inferiori dei comuni interessati dalle aree marine protette istituite e in via di istituzione – lire 147.540.000;

pubblicazione dell'opuscolo «Aree protette marine. Le opportunità di sviluppo», in lingua inglese e portoghese, in occasione dell'Expo di Lisbona 1998 lire 44.640.000;

realizzazione di un progetto finalizzato ad un'azione di informazione e promozione dell'area marina protetta «Cinque Terre» – lire 93.600.000 utilizzo fondi anno 1997.

Associazione ambientalista Lega Ambiente:

realizzazione del progetto «Li voglio vivi»; campagna di informazione, sensibilizzazione e monitoraggio fotografico sui problemi del prelievo indiscriminato di organismi marini da parte di bagnanti e subacquei nel periodo estivo per lire 114.600.000;

realizzazione per la campagna didattico-divulgativa sull'area marina protetta «Penisola del Sinis isola Mal di Ventre» – lire 114.000.000,

Associazione ambientalista «Mare Vivo:

progetto e realizzazione di materiale informativo e promozionale sull'area marina protetta «Isola di Ventotene e Santostefano» – lire 98.400.000.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(16 febbraio 2000)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la regione Campania ha bocciato il piano di dimensionamento scolastico approntato dalla provincia di Napoli lo scorso anno;

che, in particolare, la regione ha deciso di attuare il progetto previsto per le isole di Ischia e Procida, non tenendo in nessun conto la peculiarità delle isole recentemente riconosciutagli dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che recita: «In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad accezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane»;

che l'impressione è che ci si attenga a meri calcoli numerici e che si vada ad effettuare un ridimensionamento piuttosto che un dimensionamento che tenga conto del territorio, delle sue tradizioni, delle esigenze dei suoi abitanti e della specificità delle isole;

che la regione tra l'altro ha tenuto in debito conto soltanto altre specificità del territorio, come per esempio quelle della comunità montana, senza considerare il tutto alla luce della legge 3 agosto 1999, n. 265, citata;

che si sta procedendo all'accorpamento del liceo classico di Ischia Porto e del liceo scientifico di Lacco Ameno e che tutto ciò è intollerabile in quanto trattasi di istituti che contano ognuno più di 400 allievi quando il minimo è soltanto posto a 500,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare l'accorpamento di istituti in zone riconosciute dalla legge come «isole minori» anche per quanto attiene la destinazione dei docenti ed il numero degli allievi in ogni istituto.

(4-17059)

(5 novembre 1999)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene di dover precisare preliminarmente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, come è noto, all'articolo 3, stabilisce che i piani di dimensionamento delle istituzioni medesime vengano definiti, sulla base dei criteri generali preventivamente indicati dalla regione, in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, alle quali partecipano gli enti locali ed il provveditore agli studi; i piani provinciali, una volta approvati dalla Conferenza provinciale, vengono successivamente sottoposti alla valutazione della regione cui compete la definitiva approvazione del piano regionale.

Per quanto riguarda, in particolare, il liceo classico «Scotti» di Ischia e il liceo scientifico «Einstein» di Lacco Ameno, da notizie pervenute dal provveditore agli studi di Napoli, risulta che nello scorso anno scolastico le due istituzioni scolastiche in esame, pur non raggiungendo il numero di allievi minimo previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica per l'ottenimento della autonomia didattica, amministrativa, organizzativa e della personalità giuridica (non contavano, infatti, neanche 500 alunni ciascuna), tuttavia non furono accorpate ed ottennero la deroga nel corso della conferenza del dicembre 1998.

Per l'anno scolastico in corso la regione Campania ha fatto osservare che non vi sono le circostanze per la deroga, atteso che tale eccezione è consentita nelle piccole isole e comunità montane ed in presenza di istituzioni polispecialistiche.

Pertanto, in occasione della conferenza provinciale del mese di novembre 1999, i due istituti sono stati aggregati.

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

(10 febbraio 2000)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che non risulta che esista una legge che stabilisce che il cittadino italiano che intende invitare in Italia un amico straniero onde poter trascorrere insieme un certo periodo di tempo debba preventivamente depositare in una banca italiana intestato al nome della persona invitata una somma non inferiore ad un milionecinquecentomila lire; questo è quanto chiederebbe l'ambasciata italiana di Cuba prima di concedere il visto di ingresso in Italia per qualsiasi cubano;

che già le autorità di quel paese sono piuttosto restie a concedere visti di uscita dei loro concittadini; se poi ci si mette anche l'ambasciata italiana, questo vuol proprio dire imporre un nuovo *embargo* al popolo cubano, non solo delle merci ma anche delle persone, e il provvedimento non andrebbe solo a limitare la libertà personale dei cubani ma anche

quella degli italiani che intendono mantenere con quel popolo rapporti di amicizia e di solidarietà,

gli interroganti chiedono di sapere se queste notizie corrispondano al vero e se del caso come si intenda rimediare a questa assurda discriminazione verso il popolo cubano.

(4-17026)

(4 novembre 1999)

Risposta. – In riferimento alla questione sollevata dagli onorevoli interroganti, sul visto d'ingresso dei cittadini cubani, si fa presente quanto segue:

secondo la normativa vigente in materia (articolo 4, comma 3, del testo unico n. 286 del 1998), un cittadino extracomunitario che chiede un visto d'ingresso deve dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno;

l'invito da parte di un cittadino italiano, a norma degli accordi di Schengen, viene considerato solo ai fini della dimostrazione dell'effettiva finalità del viaggio ma non può sostituire il possesso dei mezzi di cui al punto precedente che possono essere autonomi, ovvero messi a disposizione della stessa persona che invita;

la misura di cui sopra è applicata nei confronti di tutti i cittadini extracomunitari a prescindere dalla loro nazionalità; accade però che, in alcuni paesi ove i salari-stipendi medi sono assai bassi, come nel caso di Cuba, tale garanzia finisca per essere l'unico modo per l'ottenimento del visto e per il passaggio dei controlli di frontiera all'atto dell'ingresso in Italia;

il deposito bancario o garanzia in parola è pertanto uno strumento che non solo non discrimina il cittadino cubano, ma gli permette l'ingresso in Italia e nello spazio Schengen che altrimenti difficilmente potrebbe ottenere con i mezzi autonomi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

MIGNONE, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che alcuni dipendenti laureati del Ministero della pubblica istruzione hanno prestato servizio all'estero presso gli istituti italiani di cultura a norma della legge n. 604 del 1982;

che questi dipendenti, scaduti i sette anni del servizio, a cui erano stati assegnati dopo aver superato un apposito concorso, pur avendo svolto il proprio compito in modo meritorio, si sono visti esclusi dalla nuova selezione per l'area di promozione culturale, a differenza del personale nella medesima situazione ma dipendente dello stesso Ministero degli affari esteri;

che tale richiesta è riconosciuta fondatamente legittima da funzionari del Ministero degli affari esteri, da ordinari di diritto amministrativo, dalle stesse organizzazioni sindacali; e la nuova «legge Bassanini» aggiunge un ulteriore elemento di legittimità;

considerato, altresì, che l'Italia è chiamata a potenziare l'area di promozione culturale all'estero per i rapidi processi di globalizzazione e competizione in atto e che tale obiettivo verrebbe più facilmente raggiunto dalla utilizzazione di personale che già ha svolto questo lavoro culturale riscuotendo apprezzamento unanime;

considerato, inoltre, che il personale del Ministero degli affari esteri non verrebbe danneggiato e che non ci sarebbero aggravi di bilancio,

si chiede di sapere:

se non si debbano soddisfare le aspettative di questi operatori culturali che – benché poco numerosi – sollecitano equità nel rispetto del diritto e meritano, perciò, adeguati comportamenti da parte della pubblica amministrazione;

se non si ritenga opportuno che anch'essi ottengano la possibilità di svolgere per un secondo periodo il tipo di servizio in cui hanno acquisito una preziosa esperienza, a tal fine, se non si ritenga di ammetterli ad un concorso riservato e con le stesse modalità previste dall'articolo 19 della legge n. 401 del 1990.

(4-17090)

(9 novembre 1999)

Risposta. – Pur convenendo su quanto dichiarato dall'onorevole interrogante sull'opportunità di potenziare l'area della promozione culturale all'estero e di non disperdere preziose esperienze, non appare chiaro a quale «personale nella medesima situazione» ma dipendente dello stesso Ministero degli affari esteri si faccia riferimento.

I dipendenti laureati del Ministero della pubblica istruzione che hanno sostenuto la selezione per esami e titoli *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982 e che hanno prestato, per un settennio, il loro servizio all'estero, presso gli istituti di cultura, non hanno potuto partecipare alla recente selezione per venti unità in settima qualifica funzionale dell'area di promozione culturale, indetta in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, poiché appartenenti al comparto scuola e non al comparto Ministeri.

Tale comma recita infatti: «Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza».

Ai fini tuttavia di porre quantomeno parziale rimedio alle note carenze di organico nell'area della promozione culturale, si fa presente che il Ministero degli affari esteri ha in programma di indire in tempi brevi una seconda «procedura di mobilità» mirata a selezionare circa 60 unità di personale di livello C1, tenendo conto anche della nuova norrnativa di cui all'articolo 20 della legge finanziaria 2000 che ha individuato una

formulazione unica per la mobilità fra amministrazioni, abolendo la precedente distinzione di cui al succitato articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Il personale oggetto della presente interrogazione potrà, pertanto, partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, a questa nuova selezione nell'ambito della quale le professionalità acquisite costituiranno, sicuramente, titoli preferenziali.

Infine, circa la richiesta dell'onorevole interrogante di indire un concorso riservato con le stesse modalità previste dall'articolo 19 della legge n. 401 del 1990, non si può non osservare che tale procedura sarebbe attuabile solo se fosse emanata una norma apposita, considerata la natura transitoria della norma succitata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Danieli

(15 febbraio 2000)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nell'anno 2000 il partito internazionale nazionalsocialista ha programmato un congresso internazionale in Cile, della durata di sei giorni, a cui assisteranno i maggiori esponenti nazionalsocialisti di tutto il mondo; si tratterebbe, a giudicare dalla preparazione, del maggior congresso neonazista mai programmato nella nostra era;

che tra i temi sull'agenda del congresso si criticherà il cosiddetto «progetto Andinia», per la creazione di un insediamento ebraico nella Patagonia cilena; vi è ragione di temere che il congresso abbia una forte componente antisemitica; il congresso conta sull'appoggio di varie organizzazioni antisemitiche di tutto il mondo e di organizzazioni locali di carattere neonazista, quali quelle nostalgiche del movimento di Gonzales von Marèes negli anni Trenta;

che tutte le forze politiche cilene della destra e sinistra, ad eccezione del minuscolo neonazista «partido del Sur» (che ha un solo seggio in Parlamento), hanno criticato l'evento; ciò nonostante, altri temi di importanza nazionale stanno impedendo che si discuta la questione in modo approfondito; molto politici cileni dubitano che sia possibile impedire l'evento;

che organizzazioni ebraiche quali l'International Jewish Congress e l'International Council of Christian and Jews hanno lanciato un appello alla comunità internazionale affinchè si cerchi di impedire detto evento; nel frattempo governi vicini, quali l'Argentina e l'Uruguay, hanno condannato l'evento e affermato che non accetterebbero assolutamente che lo stesso avesse luogo nei propri paesi;

che i governi di Stati Uniti, Germania e Francia hanno già preso posizione in merito,

si chiede di sapere quali eventuali iniziative il Governo italiano intenda assumere in ordine alla probabile realizzazione del suddetto evento.

(4-15087)

(4 maggio 1999)

Risposta. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, la rappresentanza diplomatico-consolare a Santiago ha informato il Ministro degli affari esteri che sono stati pubblicati dalla stampa cilena alcuni articoli che effettivamente riferivano di un presunto convegno di neonazisti che si dovrebbe riunire nel corso dell'anno 2000. A seguito di tali notizie, le autorità cilene hanno preso posizione confermando che una tale manifestazione, qualora dovesse assumere carattere di ufficialità, non sarebbe ovviamente autorizzata. Il Ministero dell'interno ha inoltre aggiunto che sarà fatto il possibile per evitarne lo svolgimento, pur lasciando intendere che se questa dovesse invece aver luogo in maniera clandestina, come presumibile, sarebbe estremamente difficile per le autorità riuscire ad intervenire preventivamente.

Quanto alla specifica questione del «progetto Andinia» non si hanno specifiche informazioni in merito, ma da contatti con la sezione cilena dell'«International Council of Christian and Jews» – che ovviamente conferma la propria condanna nei confronti di un possibile congresso neonazista – sono emerse anche altre preoccupazioni, che si ritengono effettivamente giustificabili. Da parte della suddetta associazione si teme infatti che iniziative ancorché gravi, ma limitate a piccoli gruppi di facinorosi senza un effettivo seguito, possano finire per acquisire visibilità e pubblicità proprio da quelle azioni mirate invece a contrastarle.

Da parte italiana, si prende atto con soddisfazione del fermo atteggiamento del Governo cileno e della volontà di impedire che tale convegno possa avere luogo e svolgersi con i crismi dell'ufficialità. Pur ribadendo una decisa condanna verso tale tipo di manifestazioni, si ritiene che le preoccupazioni espresse in merito dall'associazione ebraica abbiano un fondamento e che, allo stato attuale dei fatti, ogni presa di posizione ufficiale rischi di dare credito al presunto convegno, anziché impedirne la realizzazione.

L'ambasciata italiana a Madrid informa, inoltre, che il Ministero degli affari esteri spagnolo è al corrente del congresso nazionalsocialista che si intenderebbe tenere in Cile, nonché della determinazione delle autorità cilene di non consentirne l'eventuale svolgimento, ma la Spagna non avrebbe preso alcuna posizione ufficiale al riguardo. Neanche i tre paesi citati dall'onorevole interrogante, Francia, Stati Uniti e Germania, hanno assunto posizioni ufficiali, come verificato attraverso le rappresentanze diplomatico-consolari a Santiago e a Washington.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

PREIONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Si chiede di sapere:

se sia vero che presso l'ambasciata italiana di Tripoli-Libia siano da mesi rifugiate due cittadine italiane (una delle quali di Viterbo) con le proprie figlie in tenera età, avute da matrimonio con cittadini libici, e che le stesse non possano lasciare i locali della nostra ambasciata perchè temono che i rispettivi mariti possano sottrarre loro le due bambine, benchè queste fossero state affidate loro con provvedimento giudiziale libico;

nel caso in cui la notizia sia vera, che cosa stia facendo il Governo italiano per risolvere positivamente la situazione.

(4-16931)

(27 ottobre 1999)

Risposta. – L'onorevole interrogante si riferisce al delicato e complesso caso delle signore Antonia Bartoli e Barbara De Dominicis, ben noto al Ministero degli affari esteri, che è intervenuto a più riprese – anche tramite l'ambasciata a Tripoli – per ottenere che le figlie delle predette connazionali e del cittadino libico Sherif Abubaker fossero restituite alle madri, cui erano state illegalmente sottratte nel 1996.

Il caso è stato risolto il 2 dicembre scorso con il rimpatrio delle predette signore insieme alle proprie figlie Anisa e Amira. In occasione della visita di Stato in Libia, il Presidente del Consiglio ha infatti ottenuto dal colonnello Gheddafi un significativo gesto umanitario, peraltro lungamente preparato attraverso un'intensa, continua e pressante attività diplomatica italiana presso le più alte autorità libiche.

Alle madri e alle minori è stato quindi concesso di rientrare con l'aereo del presidente D'Alema, subito dopo l'incontro con il colonnello Gheddafi.

Si ricorda che nell'agosto scorso lo stesso ministro Dini aveva sollevato il caso con il proprio omologo, in occasione della riunione a Tripoli della commissione mista italo-libica. A seguito di tale incontro, l'ambasciatore italiano in Libia era nuovamente intervenuto presso un alto funzionario del Ministero degli esteri libico, che gli aveva suggerito di inviare una petizione firmata dalle due madri direttamente al colonnello Gheddafi. La petizione era stata inoltrata al suo alto destinatario lo scorso mese di ottobre.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

SEMENZATO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che lo sviluppo della comunicazione globale e soprattutto via Internet ha messo in difficoltà tutti quei paesi governati da regimi autoritari;

che nel mondo sono circa quarantacinque i paesi che controllano l'accesso ad Internet dei loro cittadini – spesso attraverso un unico *provider* – in nome della tutela del pubblico dalle «idee sovversive» o per «garantire la sicurezza e l'unità del paese»;

che per questi paesi Internet rappresenta un doppio problema: da una parte permette ad ogni cittadino di approffitare di una libertà di parola mai raggiunta in quelle nazioni costituendo così una minaccia; dall'altra Internet è un fattore di crescita economica, grazie soprattutto al commercio elettronico e allo scambio di informazioni;

che l'organizzazione Reporters sans frontiéres ha selezionato venti paesi che controllano parzialmente o totalmente l'accesso ad Internet, o ne perseguitano gli utenti ed operano una censura sui siti web; questi paesi sono l'Arabia Saudita, l'Azerbaïdjan, il Kazakhstan, il Kirghizistan, l'Ouzbekistan, il Tadjikistan, il Turkmenistan, la Bielorussia, la Birmania, la Cina, la Corea del Nord, Cuba, l'Iraq, l'Iran, la Libia, la Sierra Leone, il Sudan, la Siria, la Tunisia e il Vietnam;

che Reporters sans frontiéres chiede alle autorità di questi paesi di abolire il monopolio dello Stato sulla fornitura di accesso alla rete e di cessare il controllo dei *provider* privati, sopprimere ogni obbligo di registrazione degli utenti, sopprimere ogni censura per mezzo di filtri, proteggere la confidenzialità degli scambi privati su Internet, in particolare cessando il controllo sulla posta elettronica, interrompere ogni procedimento penale a carico contro utenti della rete;

considerato:

che l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDC) sancisce che «ogni persona ha diritto (...) di ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, senza distinzione di frontiere (...)»;

che alcuni dei venti paesi selezionati da Reporters sans frontiéres hanno ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDC) senza mai applicarlo;

che altri come l'Arabia Saudita, la Birmania, la Cina, Cuba, il Kazakhstan e il Tadjikistan non hanno mai ratificato il PIDC,

si chiede di sapere:

in quali forme ci si intenda attivare nei confronti di questi paesi affinchè venga rispettata la libertà di espressione in tutte le sue forme;

se non si ritenga opportuno condizionare la stipula di accordi internazionali con i paesi in questione al rispetto dell'articolo 19 del PIDC.

(4-16715)

(12 ottobre 1999)

Risposta. – L'Italia partecipa all'attività delle principali organizzazioni internazionali, in particolare l'Unione europea e l'OCSE, al fine di promuovere la libertà di espressione ed il rispetto dei diritti civili e politici. Il nostro paese condivide con molti altri la valutazione che l'uso progressivo delle nuove tecnologie dell'informazione così come, in particolare, la progressiva estensione di Internet si siano rivelati uno strumento formidabile per aprire nuovi spazi di democrazia e di dialogo a

livello internazionale. Peraltro l'uso di tale ultimo strumento, nei suoi molteplici aspetti, molti dei quali indubbiamente anche non positivi, forma oggetto di esame e di nuove forme di disciplina legislativa in diversi paesi a democrazia avanzata nei quali l'applicazione dei princìpi derivanti dall'articolo 19 del Patto sui diritti civili e politici è largamente assicurata dal diritto interno.

In molti altri paesi firmatari del Patto, l'applicazione dei suoi princìpi generali continua ad incontrare invece difficoltà che sono parse spesso legate alla struttura socio-economica interna e che rendono più complesso sciogliere tutti i nodi collegati al generale tema della libertà di accesso e fruizione dell'informazione. Leggi antiterrorismo, o più generalmente attinenti alla sicurezza interna, possono tramutarsi in tali casi – e soprattutto allorquando ci si trova ad operare in regime di monopolio pubblico o privato dell'informazione – in altrettanti, e spesso insormontabili, fattori di urto contro la riservatezza delle comunicazioni e segnatamente di quelle via Internet che va intesa come uno degli strumenti di generale garanzia della libertà di espressione.

Per i paesi ancora recalcitranti ad accogliere i princìpi del Patto, la sua stessa esistenza ed operatività si pone, d'altronde, come un decisivo punto di riferimento atto a stimolare sia pure indirettamente l'evoluzione del diritto interno ed il suo progressivo ed auspicabile adattamento a più elevati parametri internazionalmente riconosciuti. Si tratta nondimeno di un processo graduale e pieno di ostacoli ma al quale l'Italia ritiene che sarà sempre più difficile potersi sottrarre a pena dell'esclusione dai processi di globalizzazione internazionale in atto.

Gli accordi di partenariato e cooperazione conclusi dall'Unione europea con Azerbaijan, Kazakhstan, Kirghistan, Uzbekistan e Turkmenistan costituiscono uno strumento essenziale per rinsaldare i rapporti con l'Occidente e stimolare quindi un evoluzione in senso democratico. Si ricorda infatti che nelle clausole politiche di tali accordi rientra l'attività di monitoraggio sulla situazione della democrazia e dei diritti umani, che costituisce quindi un campo d'azione precipuo del Consiglio di cooperazione. In Uzbekistan, in particolare, il Governo, sotto le pressioni internazionali, si è impegnato ad una revisione della limitazione introdotta relativamente all'uso della rete informatica.

È in questo spirito di confronto costruttivo con realtà meno avanzate che il Governo presta il proprio, importante contributo ai lavori della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e segue con particolare attenzione i rapporti che in quella sede vengono redatti e presentati anche con riguardo alla protezione e promozione del diritto alla libertà di opinione e di espressione.

In questo stesso quadro è stato dato pieno supporto alla realizzazione della Conferenza di Montreal (10-12 settembre 1998) che proprio per gli aspetti «evolutivi» del progressivo uso di Internet ha permesso di individuarlo e definirlo, significativamente, come «mezzo intrinsecamente democratico».

Quanto ai paesi menzionati dall'onorevole interrogante, va generalmente osservato che in molti di essi – è questo il caso ad esempio di Cuba – il problema dei limiti alla diffusione di Internet pare avere avuto, per ora, impatto contenuto anche in considerazione della limitata disponibilità delle necessarie apparecchiature informatiche i cui costi restano, per l'utenza locale, estremamente elevati. Sono nondimeno noti anche i vincoli pubblici derivanti in molti casi (ivi compreso quello cubano) dagli esistenti regimi di monopolio pubblico dell'informazione e la necessità che essi vengano superati nel quadro di processi interni di riforma e liberalizzazione.

Sul punto va osservato che l'Italia e l'Unione europea mantengono una ferma posizione comune – il caso cubano ne è, ancora una volta, un esempio – a favore di detti processi di riforma e che ad essi condizionano costantemente la richiesta di maggiori aperture internazionali.

Circa la conclusione di futuri accordi con paesi che non si ritengono vincolati dall'articolo 19 del Patto sui diritti civili e politici, l'Italia ritiene che, pur considerando la natura strettamente pattizia di tale disposizione, occorra comunque operare in una prospettiva generale che promuova l'accoglimento dei princìpi di libertà di comunicazione che da essa derivano.

In tale linea si ritiene che occorra anche predisporre tutte quelle condizioni che anziché accentuare l'isolamento politico di detti paesi – intrinsecamente dannoso anche ai fini del maggior rispetto dei diritti della libera espressione e comunicazione – favoriscano la graduale maturazione, attorno ai princìpi informatori del Patto, di quel consenso generalizzato da parte della comunità internazionale che ne renda sempre più incontestabile ed universale l'applicazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

SPECCHIA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che secondo alcune notizie riportate dagli organi di stampa un magistrato della procura della Repubblica di Roma ha aperto una inchiesta su alcune nostre ambasciate a causa di «visti» falsi o irregolari;

che tale inchiesta riguardarebbe anche la nostra ambasciata di Tirana;

che in particolare la Puglia è la regione più a rischio per quanto riguarda gli immigrati provenienti dall'Albania;

considerato che ogni anno vengono concessi circa un milione e mezzo di visti d'ingresso in Italia,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere e in particolare se non ritenga opportuno il

ricambio continuo del personale delle ambasciate per evitare il rischio ormai frequente dei «visti» falsi o irregolari.

(4-09887)

(10 marzo 1998)

Risposta. – Il mutato quadro-istituzionale degli Stati dell'Est europeo ha accresciuto in maniera esponenziale le richieste di visti da parte di cittadini di quei paesi, a fronte di una carenza di organici nel settore visti delle nostre rappresentanze, particolarmente grave in quell'area geografica, ove viene rilasciato più del 53 per cento del totale dei visti concessi dall'intera rete diplomatico-consolare.

I problemi connessi al rilascio dei visti di ingresso in Italia da parte dell'ambasciata d'Italia a Tirana erano ben noti al Ministero degli affari esteri e si riferivano a diversi fattori di eccezionale rilevanza e difficoltà che caratterizzarono, specie nel corso del 1997, in misura di crescente gravità, le condizioni operative di quella sede. Si trattò essenzialmente di difficoltà dipendenti dall'assoluta inadeguatezza delle strutture logistiche della sezione consolare, a fronte della crescente richiesta di pratiche di visti e legalizzazioni da parte del pubblico albanese, dall'insufficienza numerica del personale addetto e da una situazione ambientale albanese del tutto abnorme, determinatasi a seguito della nota crisi politico-sociale interna sfociata nel conflitto civile nei primi mesi del 1997.

Per comprendere meglio le condizioni in cui la rappresentanza diplomatico-consolare a Tirana si trovò ad operare si devono tenere presente i seguenti dati:

le richieste di visti per l'Italia si accrebbero dal 1996 alla fine del 1997 di circa il 300-350 per cento: dai circa 21.000 visti rilasciati nel 1996 si arrivò ai 65.000 della fine del 1997; ovviamente le richieste presentate furono in numero sensibilmente superiore, essendo i visti concessi solo a una parte di esse;

a tale vertiginoso aumento delle richieste, cui vanno aggiunte le numerose pratiche per le legalizzazioni di atti, non potè corrispondere un adeguamento del personale in servizio all'ambasciata, salvo l'assunzione di quattro impiegati a contratto locale in relazione alle esigenze dell'entrata dell'Italia nel «sistema Schengen»;

i locali della sezione consolare divennero sempre più insufficienti a far fronte alle esigenze dei servizi richiesti da una massa di utenti albanesi enormemente cresciuta.

Si deterrninò così una situazione di grave e quotidiana tensione fra il pubblico albanese che premeva per accedere all'ufficio consolare, senza peraltro in molti casi riuscirvi, per l'impossibilità materiale di accoglierlo e di ricevere la totalità delle richieste agli sportelli. Ciò malgrado l'impegno e l'abnegazione del personale addetto, costretto ad

un orario di lavoro prolungato ben oltre il normale ed in condizioni operative oltremodo pesanti.

Si moltiplicarono infatti, quasi a diventare quotidiani, gli episodi di disordini all'entrata della cancelleria consolare (oltre 400 persone in media al giorno) con grave pregiudizio per la sicurezza, oltre che per l'immagine dell'ambasciata. La strada antistante, vigilata – pur se in misura relativa – dai poliziotti albanesi che ne chiusero le estremità per impedire il transito veicolare, divenne teatro di ogni genere di mercato, lecito, ma soprattutto illecito, ad opera di profittatori che, millantando entrature nel consolato, promettevano «agevolazioni» dietro pagamento o vi reclutavano aspiranti all'ingresso clandestino in Italia.

Gli stessi poliziotti albanesi, pur sostituiti frequentemente, sfruttavano la loro momentanea posizione di «potere» per estorcere pedaggi a chi voleva accedere al consolato, favorendo chi era pronto ad elargire una mancia ed ostacolando o respingendo chi vi si sottraeva.

Di fronte al ripetersi di segnalazioni – peraltro sempre generiche e prive di elementi di prova – di supposte irregolarità nelle procedure di rilascio dei visti all'ambasciata di Tirana, di cui si erano fatti eco in più occasioni organi di stampa italiani e membri del Parlamento, il Ministero degli affari esteri, corrispondendo anche ad una richiesta in tal senso dell'ambasciatore d'Italia in Albania, Spatafora, dispose l'effettuazione di una visita ispettiva all'ambasciata a Tirana. La missione, diretta dall'ispettore generale del Ministero, venne per l'occasione integrata, oltre che da altri funzionari, da un ispettore della polizia di Stato e da un maresciallo dei carabinieri, entrambi particolarmente esperti in materia di norme e procedure per il rilascio dei visti.

Le risultanze dell'ispezione, mentre confermarono le condizioni di grave difficoltà operativa di quell'ufficio consolare per le sopra indicate carenze strutturali e di personale e le insostenibili pressioni e tensioni ambientali esterne, che si riflettevano negativamente sulle capacità del personale e dell'ufficio nel suo complesso di gestire con la necessaria accuratezza ed approfondimento le procedure interne relative alla massa esorbitante di pratiche di richiesta visti, non riscontrarono elementi che potessero suffragare ipotesi di coinvolgimento di impiegati dell'ambasciata, e segnatamente della sezione consolare, in fenomeni di traffico di visti o, comunque, di corruzione connessa al loro rilascio.

Risultò invece confermata, in tutta la sua estensione, la diffusa corruzione esterna, anche fra elementi della polizia locale addetta al controllo del flusso di albanesi in ambasciata, la frequentissima presentazione di documentazione contraffatta, eccetera.

A seguito della visita ispettiva si adottarono quindi i seguenti provvedimenti:

l'ambasciata a Tirana istituì una nuova procedura per la ricezione delle domande di visti, basata sulla previa iscrizione degli interessati su elenchi settimanali, per il successivo ricevimento degli stessi su appuntamento. A tali elenchi, che per maggior trasparenza vennero affissi sui

muri esterni della sede consolare, corrispondeva il rilascio agli iscritti di altrettanti biglietti numerati, per assicurare un più ordinato accesso dei richiedenti agli sportelli nelle ore e giorni previsti;

parallelamente a detta misura fu introdotto un contingentamento delle richieste ricevibili in ogni giorno lavorativo (circa un centinaio) per consentire al personale addetto di effettuare migliori e più accurati controlli sulla documentazione di supporto e garanzia delle richieste di visti;

in secondo luogo il Ministero degli affari esteri dispose un consistente ampliamento e ristrutturazione del fabbricato ove era alloggiato l'ufficio consolare, che ne portò la superficie interna dagli originari 200 metri quadrati scarsi ai quasi 800 metri quadrati con notevole incremento degli spazi di lavoro e per l'accoglienza del pubblico;

infine il Ministero degli affari esteri istituì un congruo numero di posti-funzione aggiuntivi all'ambasciata, in buona parte destinati alla sezione consolare, assegnandovi il relativo personale.

Proprio per evitare le situazioni di disordine all'esterno della cancelleria consolare fu istituito un nuovo sistema per la ricezione del pubblico albanese, concentrando in una sola giornata, quella del sabato, l'assegnazione degli appuntamenti per la settimana successiva, tramite lo sportello esterno. La procedura, pubblica e trasparente, e che impedisce all'interno qualsiasi possibilità di favoritismi, prevedeva, fra l'altro, anche l'affissione sul muro esterno della cancelleria consolare di tutti gli elenchi di prenotazione, nominativi e con numero progressivo.

Per quanto riguarda il fenomeno della falsificazione di documenti, esso era purtroppo assai esteso, come segnalato in numerose occasioni dall'ambasciata a Tirana sia al Ministero degli affari esteri che alle varie questure italiane circa cittadini albanesi in possesso di documenti con legalizzazioni successivamente risultate non autentiche.

A tale riguardo l'ambasciata rafforzò quindi i controlli sull'utenza albanese al fine di contrastare e bloccare i casi di malversazione o di truffa all'esterno della sede da parte di sedicenti mediatori per la «compravendita» di false legalizzazioni spacciate per autentiche. Secondo quanto fu accertato dalla stessa ambasciata, le falsificazioni erano realizzate con un discreto livello di maestria, sia per quanto riguarda la riproduzione dei timbri che per la fotocopiatura a colori delle marche da bollo.

Per quanto riguarda la quota degli appuntamenti disponibili per il pubblico albanese, che viene decisa settimanalmente in base al volume delle richieste da evadere in rapporto alla «capacità lavorativa» del personale del consolato, fu necessario diminuirla, sia per assicurare un più accurato controllo della documentazione di garanzia che per evadere con precedenza particolari categorie di visti (ad esempio quelle presentate da istituzioni ufficiali albanesi e quelle connesse ai ricongiungimenti familiari).

Per quanto attiene infine al cambio continuo del personale delle ambasciate menzionato dall'onorevole interrogante, vale ricordare che il Ministero degli affari esteri già applica la normativa vigente sulla rotazione del personale negli uffici all'estero, prevista per varie finalità, tra le quali anche quella di evitare i rischi cui fa cenno l'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

SQUARCIALUPI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in Etiopia sta diventando sempre più oneroso e difficile il rinnovo della residenza per i figli maggiorenni degli italiani che in Etiopia sono nati e vissuti e che nella maggioranza dei casi hanno anche la madre etiope;

che si tratta, infatti, di persone radicate in tale società che raramente hanno pensato di abbandonare quel paese nonostante sottili azioni burocratiche tentino di mettere questi giovani nelle condizioni di abbandonare il paese rendendo quasi impossibile – raggiunta la maggiore età – trovare un lavoro in Etiopia e avere la residenza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno richiedere con fermezza al governo etiopico che agli italiani ed ai loro figli nati in Etiopia (che sono attualmente molto pochi) sia concessa la cosiddetta «residenza storica», oppure la doppia cittadinanza.

(4-11957)

(21 luglio 1998)

Risposta. – La questione del rinnovo della residenza per i figli maggiori degli italiani, nati e vissuti in Etiopia, e che in molti casi hanno madre etiope, è ben nota al Ministero degli affari esteri e alla rappresentanza diplomatico-consolare in Addis Abeba. In particolare quest'ultima ha esaminato tale problematica con grande attenzione e non manca di intervenire caso per caso per aiutare i nostri connazionali a trovarvi soluzione.

Per quanto concerne la doppia cittadinanza, si deve peraltro fare presente che, benché la costituzione etiopica ne preveda la possibilità, non è stata ancora promulgata la relativa legge di attuazione.

Si continuerà naturalmente a seguire la questione, la cui soluzione non potrà che dipendere dall'evoluzione dell'ordinamento etiopico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

SQUARCIALUPI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il rispetto per gli italiani sparsi nel mondo deve riflettersi anche su quelli che, non avendo potuto rientrare in Patria, hanno cessato di vivere in terre straniere;

che dove c'erano delle comunità italiane le sepolture sono talvolta avvenute in cimiteri italiani o in apposite zone di cimiteri locali nei quali ai nostri connazionali venivano destinate alcune zone;

che di recente sono state denunciate, attraverso la stampa, le situazioni disastrose nelle quali si trovano alcuni cimiteri italiani quali quelli di Tripoli e di Rodi,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda fare innanzitutto un censimento di queste «ultime dimore» e in un secondo tempo prevedere a contribuire ad un loro rispettoso ripristino.

(4-17159)

(11 novembre 1999)

Risposta. – In via preliminare occorre sottolineare che il Ministero degli affari esteri non dispone di capitoli di bilancio destinati a finanziare la manutenzione ordinaria o straordinaria di cimiteri italiani all'estero, ovvero di zone di cimiteri siti in Stati esteri e che siano riservate alla sepoltura di cittadini italiani. Non è peraltro possibile destinare fondi pubblici ai fini della manutenzione di beni non appartenenti al demanio dello Stato.

Onde poter disporre di fondi per la realizzazione di opere di manutenzione di siffatta natura sarebbe pertanto necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo. Esso, oltre a garantire una copertura finanziaria adeguata all'attuazione di simili interventi, consentirebbe altresì di stabilirne le procedure di realizzazione.

Per quanto concerne, poi, lo stato dei due sepolcreti specificamente menzionati dall'onorevole interrogante, si specifica quanto segue:

Il cosiddetto «cimitero italiano di Rodi» è in realtà un cimitero cattolico, di proprietà del locale comune, in cui sono sepolti anche cittadini non italiani. Una parte di esso è costituito da un sacrario militare, in cui sono sepolti militari italiani ed alla cui manutenzione provvede efficacemente il Commissariato generale per le onoranze ai caduti di guerra. Per ciò che riguarda invece il cimitero civile, la sua manutenzione

spetta alla locale parrocchia cattolica, nonché alle famiglie proprietarie delle singole tombe.

Il cimitero sito in Tripoli (Hammangi), per quanto appartenga ora allo Stato libico, viene definito italiano in quanto edificato dall'Italia nel 1934 come nuovo cimitero monumentale. Al suo interno, poi, in epoca più recente, sono stati sepolti anche cittadini di altri paesi (greci, tedeschi, maltesi e filippini), per cui esso può ora essere definito «cristiano» e non più solo italiano.

Per quanto concerne la parte destinata alla sepoltura di cittadini italiani occorre rilevare quanto segue.

All'interno del perimetro originario, venne a suo tempo costruito un sacrario militare che ospitò i resti di circa ventimila italiani caduti in Libia. Tali resti, tuttavia, agli inizi degli anni '70, furono trasferiti in patria a cura del Ministero della difesa e riposano ora presso il Sacrario d'oltremare di Bari.

Nell'ottobre 1970, dopo l'espulsione degli italiani residenti in Libia, anche una cospicua parte delle salme civili precedentemente inumate nel cimitero di cui trattasi vennero trasferite in Italia. È per questo motivo che molte tombe risultano ora vuote, contribuendo alla sensazione di abbandono. La comunità italiana colà residente ha comunque provveduto nel tempo – con contributi volontari – a pagare una guardiania, ad effettuare lavori di riparazione e di saltuaria pulizia.

Per una soluzione definitiva della vicenda occorrerebbe comunque ridefinire la sistemazione complessiva del cimitero, considerando, peraltro, che le autorità libiche stanno sempre più adibendo il luogo a vivaio municipale. Un intervento di siffatta natura presupporrebbe, peraltro, l'acquisto del terreno su cui sorge il sepolcreto, ovvero la stipula, da parte dello Stato italiano, di un contratto di concessione o affitto perpetuo del predetto suolo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)

TAPPARO, VIVIANI, DE ZULUETA, SCIVOLETTO, MELE, D'ALESSANDRO PRISCO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che a poche settimane di distanza dal brutale assassinio di monsignor Gerardi, vescovo di Città del Guatemala, da sempre impegnato per la difesa dei diritti umani nella sua terra, si è avuta notizia di gravi minacce di morte rivolte a padre Pedro Nota, nostro connazionale, missionario della Diocesi di Torino, dal 1985 parroco della Chiesa di Cristo Nuestra Paz, nella colonia di El Limon a Città del Guatemala;

che padre Pedro Nota ha collaborato con monsignor Gerardi al progetto interdiocesano REMHI per il recupero della memoria storica,

con il quale si sono raccolte decine di migliaia di testimonianze sulle violenze e i massacri che hanno insanguinato il Guatemala per più di 30 anni,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere il nostro Governo con il Governo del Guatemala affinchè siano garantite l'incolumità e la sicurezza di padre Nota e dei suoi collaboratori, nel rispetto dell'accordo globale sui diritti umani.

(4-11595)

(25 giugno 1998)

Risposta. – In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che il Ministero degli affari esteri e l'ambasciata d'Italia in Guatemala hanno seguito sin dall'inizio il caso del religioso italiano padre Pietro Nota, attivo nello Stato centroamericano da quattordici anni, il quale è stato oggetto, tra la fine di aprile ed i primi giorni di maggio del 1998, di pesanti minacce non espressamente motivate, ma probabilmente ricollegabili alla sua opera di diffusione tra i suoi parrocchiani dei risultati del progetto interdiocesano «Recupero della memoria storica» e all'azione d'informazione da lui condotta in particolare nell'omelia della messa domenicale del precedente 26 aprile sul contenuto del rapporto «Guatemala – Mai più», all'indomani dell'assassinio del vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Città del Guatemala, monsignor Juan Gerardi Conedera.

In particolare, l'ambasciatore d'Italia in Guatemala, a seguito delle predette minacce a padre Nota, era immediatamente intervenuto presso il locale Ministero dell'interno ottenendo una adeguata protezione a favore del religioso.

Recentemente, la rappresentanza diplomatico-consolare a Città del Guatemala, che ha istruzioni di seguire costantemente il caso, ha informato il Ministero degli affari esteri che padre Nota sta bene. È rientrato in Guatemala da circa un anno, dopo un periodo di riposo in Italia, ed è stato visto recentemente in occasione della visita del sindaco di Torino. Non ha mai più ricevuto minacce di alcun tipo e mantiene regolari contatti con l'ambasciata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(15 febbraio 2000)